

MANUALE DELLE LICENZE UEFA

UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - EDIZIONE 2022

INDICE

PARTE I Il processo di rilascio della Licenza UEFA

TITOLO I Definizioni ed abbreviazioni

TITOLO II Definizione del Sistema

1. Entrata in vigore
2. Principi generali
3. Criteri

TITOLO III Organizzazione del Sistema

4. Organi del Sistema
5. Adempimenti delle società e verifiche
6. Procedimento di rilascio delle Licenze
7. Procedura straordinaria
8. Validità della Licenza
9. Sanzioni

PARTE II Criteri e requisiti per l'ottenimento della Licenza per la partecipazione alla UEFA Women's Champions League

TITOLO I Criteri sportivi

- SF.01 A Programma di formazione del settore giovanile
- SF.02 A/B Categorie giovanili
- SF.03 A Istruzione delle giovani calciatrici
- SF.04 A Tutela medico-sportiva
- SF.05 A Tesseramento calciatrici
- SF.06 A Contratto con calciatrici professioniste
- SF.07 B Prestito internazionale calciatrici professioniste
- SF.08 B Rapporti con il sistema arbitrale

TITOLO II Criteri responsabilità sociale

- RSF.01 B Piano strategico per la responsabilità sociale/sostenibilità
- RSF.02 B Politica equità e inclusione
- RSF.03 B Politica antirazzismo

RSF.04 B Tutela delle giovani calciatrici
RSF.05 B Calcio per tutte le abilità
RSF.06 B Sostenibilità ambientale

TITOLO III Criteri infrastrutturali

IF.01 A Disponibilità di uno stadio certificato
IF.02 A Disponibilità degli impianti di allenamento
IF.03 B Dotazioni degli impianti di allenamento

TITOLO IV Criteri organizzativi

PF.01 A Struttura societaria
PF.02 A Dirigente responsabile della gestione
PF.03 A Segretario dell'attività femminile
PF.04 B Addetto stampa
PF.05 B Direttore Sportivo
PF.06 A Responsabile tecnico della Prima Squadra
PF.07 B Allenatore in seconda
PF.08 B Preparatore Atletico della Prima Squadra
PF.09 B Allenatore portieri della Prima Squadra
PF.10 A Responsabile Sanitario
PF.11 A Operatore sanitario
PF.12 B Responsabile del settore giovanile femminile
PF.13 A Allenatori del settore giovanile
PF.14 B Mansioni
PF.15 B Obbligo di sostituzione

TITOLO V Criteri legali

LF.01 A Dichiarazioni legali
LF.02 A Soggetto richiedente la Licenza
LF.03 A Informazioni societarie
LF.04 A Struttura del gruppo
LF.05 A Beneficiario effettivo apicale
LF.06 A Dichiarazione scritta prima del rilascio della licenza

TITOLO VI Criteri economico-finanziari

FF.01 A Bilancio sottoposto a revisione
FF.02 A Assenza debiti scaduti da trasferimento di calciatrici
FF.03 A Pagamento degli emolumenti ai dipendenti e versamento di ritenute e contributi
FF.04 A Assenza debiti scaduti nei confronti della UEFA e della FIGC

APPENDICI

Appendice I Regolamento del processo decisionale

Appendice II Procedimento di rilascio della Licenza

Appendice III Requisiti infrastrutturali

Appendice IV Organigramma societario

Appendice V Area di consolidamento

Appendice VI Rendiconto Finanziario

PARTE I

IL PROCESSO DI RILASCIO DELLA LICENZA UEFA

DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

TITOLO I Definizioni ed abbreviazioni

Bilancio	<u>Bilancio civilistico</u> ovvero, qualora previsto dal Manuale delle Licenze UEFA, <u>bilancio consolidato</u> .
Catena di controllo	Tutti i soggetti che controllano, direttamente o indirettamente, la Società richiedente la Licenza, compreso il soggetto cui sia riconducibile il Controllo finale sulla Società richiedente la Licenza e sul gruppo di cui eventualmente sia parte.
Club Licensing Quality Standard	Ultima versione del documento in cui sono definiti i requisiti minimi che gli enti deputati al rilascio della Licenza devono rispettare.
Codice di Giustizia Sportiva	Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Collegato/a	Entità/soggetto, anche diverso da una società (come nel caso di una partnership) in cui la partecipante detiene una Influenza notevole e che non è né una controllata né una partecipazione in una Joint Venture.
Competizioni UEFA	UEFA Women's Champions League.
Commissione di primo grado	Commissione di primo grado delle Licenze UEFA.
Commissione di secondo grado	Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA.
CONI	Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
CONSOB	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Controllata	Entità/soggetto giuridico su cui un'altra entità esercita il Controllo.
Controllo	Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Il controllo può essere ottenuto attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Controllo congiunto	La condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica che esiste unicamente quando, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il Controllo (partecipanti al controllo congiunto).
Corrispettivi per la gestione dei diritti d'immagine	Corrispettivi dovuti (direttamente o indirettamente) ai dipendenti (come definiti nell'art. 14.7.1) derivanti da accordi contrattuali per lo sfruttamento dei diritti d'immagine relativi ad attività calcistiche o extra calcistiche.
Co.Vi.So.C.	Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche.
Co.Vi.So.F.	Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Femminile.
Decisioni sul rilascio/diniego della Licenza	Informazioni, trasmesse dalla FIGC alla UEFA nel format prestabilito, contenenti, tra le altre cose, indicazioni specifiche in merito alle società che hanno richiesto la Licenza.
Dirigenti apicali	Soggetti che, direttamente o indirettamente, hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.
Emolumenti	Il termine comprende non solo le retribuzioni (comprehensive di bonus e altri benefit) conseguenti al rapporto di lavoro, ma anche qualsiasi altro importo che fosse dovuto al dipendente per impegni contrattuali assunti dalla Società richiedente la Licenza e non direttamente inerenti il rapporto stesso (es. Corrispettivi per la gestione dei diritti di immagine, etc.).
Evento/operazione di rilevanza economica sostanziale	Qualsiasi evento o altra circostanza che abbia effetti negativi rilevanti sul Bilancio/Semestrale e che avrebbe comportato una prospettazione diversa se si fosse verificato durante il precedente periodo di riferimento annuale o semestrale.
FIFA	Fédération Internationale de Football Association.
FIGC	Federazione Italiana Giuoco Calcio.

GOS	Gruppo Operativo Sicurezza.
Governo	Qualunque Ministero o ufficio del governo italiano o enti/dipartimenti governativi, sia locali che nazionali.
Influenza notevole	<p>Capacità di influenzare, ma non di controllare, le decisioni sulle politiche finanziarie e operative di una entità. L'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.</p> <p>Ad esempio, uno o più soggetti giuridici il cui controllo finale sia riconducibile allo stesso soggetto (escluse la UEFA, la FIGC e le Leghe ad essa affiliate) avranno un'influenza notevole sulla Società richiedente la Licenza se garantiscono alla stessa Società richiedente la Licenza un importo superiore o equivalente al 30% dei propri ricavi relativi all'esercizio di riferimento.</p>
Joint venture	Accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo congiunto.
Licenza	Licenza UEFA: certificazione rilasciata dalla FIGC che conferma il rispetto da parte della Società richiedente la Licenza dei requisiti previsti dal Sistema.
Lingue ufficiali UEFA	Francese, inglese e tedesco.
Manuale	Manuale delle Licenze UEFA - UEFA Women's Champions League - Edizione 2022.
NOIF	Norme Organizzative Interne Federali.
Organo Arbitrale delle Licenze UEFA	Organo Arbitrale delle Licenze UEFA presso il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI.
Organi del Sistema	<p>Sono organi del sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Ufficio Licenze UEFA e SF; • gli Esperti; • la Commissione di primo grado; • la Commissione di secondo grado.
Parte correlata	Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il Bilancio (Società richiedente la Licenza e/o gruppo). Rilevante è la sostanza della correlazione, non tanto la sua forma.

Nello specifico:

A) Una persona o uno stretto familiare di quella persona (si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui: i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; i figli del coniuge o del convivente di quella persona; le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona) è correlato all'entità che redige il bilancio se tale persona:

- 1) ha il Controllo o il Controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- 2) ha un'Influenza notevole sull'entità che redige il bilancio;
- 3) è uno dei Dirigenti apicali dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

B) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- 1) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, Controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- 2) l'entità e l'entità che redige il bilancio sono Controllate, congiuntamente controllate o notevolmente influenzate dallo stesso Governo;
- 3) un'entità esercita un'Influenza notevole sull'altra;
- 4) un'entità è una Collegata o una Joint venture dell'altra (o una Collegata o una Joint Venture di un'entità del gruppo di cui fa parte l'altra);
- 5) entrambe le entità sono Joint venture di uno stesso soggetto terzo;
- 6) un'entità è una Joint venture di una terza entità e l'altra entità è una Collegata della terza entità;
- 7) l'entità è Controllata o congiuntamente controllata da una persona identificata nel paragrafo A);
- 8) una persona identificata nel paragrafo A (1) ha un'Influenza notevole sull'entità o è uno dei Dirigenti apicali dell'entità (o di una sua controllante);
- 9) l'entità o un'entità del gruppo di cui è parte, fornisce servizi di direzione strategica all'entità che redige il Bilancio.

Procedure di composizione collettiva con i creditori	Qualsiasi procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito, giudiziale o stragiudiziale, volontaria od obbligatoria, relativa a stati di insolvenza anche temporanei della società (comprese le procedure che consentano o siano finalizzate alla prosecuzione dell'attività di impresa).
Procedure di verifica concordate (Agreed upon procedures)	<p>In un incarico che richiede lo svolgimento di procedure di verifica concordate, al revisore è richiesto di svolgere le procedure di revisione, definite tra il revisore, il committente e ogni terza parte interessata, per le quali il revisore dovrà emettere un report sui risultati emersi dalle verifiche.</p> <p>I fruitori del report devono formulare le proprie conclusioni sulla base del rapporto predisposto dal revisore. Il rapporto è destinato alle parti che hanno concordato le procedure da svolgere in quanto altri, non essendo a conoscenza delle ragioni per le quali sono state svolte, potrebbero fraintendere i risultati.</p>
Sistema	Sistema delle Licenze per l'ammissione alla competizione UEFA Women's Champions League.
Società richiedente la Licenza	Società sportiva costituita nelle forme di legge che, all'inizio della Stagione della Licenza, abbia maturato almeno tre anni consecutivi di affiliazione alla FIGC e che abbia titolo a partecipare alle competizioni nazionali ed internazionali riconosciute dalla FIGC.
Stadio	<p>Impianto sportivo destinato alla disputa delle competizioni, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo spazio o gli spazi per l'attività sportiva; • la zona spettatori; • eventuali spazi e servizi accessori e/o di supporto.
Stagione della Licenza	Stagione sportiva per la quale viene richiesta/rilasciata la Licenza UEFA: ha inizio il giorno successivo alla scadenza del termine per la comunicazione da parte della FIGC alla UEFA delle decisioni ed informazioni riguardanti le società che hanno richiesto la Licenza e si conclude alla medesima scadenza dell'anno successivo.
Stagione sportiva nazionale	1 luglio - 30 giugno.
TAS (CAS)	Tribunale Arbitrale dello Sport (Court of Arbitration for

UEFA	Sport) con sede in Losanna.
Ufficio Licenze UEFA e SF	Union des Associations Européennes de Football.
	Ufficio Licenze UEFA e Sostenibilità Finanziaria.

TITOLO II Definizione del Sistema

1. Entrata in vigore

1.1 Il Manuale entra in vigore dalla stagione sportiva 2022/2023 ai fini del rilascio della Licenza necessaria per la partecipazione alla UEFA Women's Champions League della stagione sportiva 2023/2024. Il Manuale resterà in vigore fino all'approvazione di una nuova edizione dello stesso.

Il Manuale non può essere modificato durante il processo di rilascio della Licenza se non a seguito di autorizzazione da parte della UEFA.

2. Principi generali

2.1 Sono ammesse a partecipare alla UEFA Women's Champions League solo le società che, oltre ad avere conseguito il prescritto titolo sportivo, siano in possesso della Licenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7.

2.2 La Licenza è una certificazione rilasciata dalla FIGC che conferma il rispetto da parte della Società richiedente la Licenza dei requisiti previsti dal Sistema come parte della procedura di ammissione alle competizioni UEFA. La decisione finale sull'ammissione alle competizioni UEFA è di competenza esclusiva della UEFA.

2.3 Il Manuale contiene i criteri e le procedure che le società sono tenute a rispettare per conseguire la Licenza.

Il Manuale è redatto in ottemperanza ai principi stabiliti nel "*UEFA Club Licensing Regulations for the UEFA Women's Champions League*" (*Edition 2022*), Parte II, approvato dal Comitato Esecutivo UEFA il 10 maggio 2022.

2.4 Il Manuale è redatto in lingua inglese e in lingua italiana.

In caso di divergenze interpretative prevale il testo in lingua inglese revisionato dalla UEFA.

2.5 Il soggetto richiedente la Licenza è una società sportiva costituita nelle forme di legge che, all'inizio della Stagione della Licenza, abbia maturato almeno tre anni consecutivi di affiliazione alla FIGC¹ e che abbia titolo a partecipare alle competizioni nazionali ed internazionali riconosciute dalla FIGC.

Qualsiasi cambiamento nella forma giuridica, nella struttura legale del gruppo (inclusa la fusione con un altro soggetto o il trasferimento di attività tipiche ad un altro soggetto), negli elementi identificativi della società (sede, nome, colori sociali, etc.) effettuato dalla Società richiedente la Licenza durante questo periodo che possa danneggiare l'integrità della competizione o facilitare la qualificazione della Società richiedente la Licenza alla competizione in virtù del merito sportivo, ovvero l'ottenimento della Licenza, è considerato interruttivo del

¹ In vigore dall'1 giugno 2024.

periodo di affiliazione².

La Società richiedente la Licenza è responsabile della:

- a) trasmissione all'Ufficio Licenze UEFA e SF della documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei criteri previsti dal Manuale;
- b) trasmissione all'Ufficio Licenze UEFA e SF di tutte le informazioni richieste per la valutazione del rispetto dei criteri previsti dal Manuale;
- c) tempestiva comunicazione all'Ufficio Licenze UEFA e SF di qualsiasi modifica significativa o variazione concernente i requisiti previsti dal Manuale rispetto alla situazione precedentemente rappresentata all'Ufficio Licenze UEFA e SF (es. forma giuridica, struttura del gruppo, elementi identificativi della Società richiedente la Licenza, rinnovi contrattuali, assetto societario, capienza dello Stadio, etc.).

2.6 La Licenza è richiesta obbligatoriamente da tutte le società iscritte al Campionato di Serie A e può essere richiesta da qualsiasi società iscritta al Campionato di Serie B. E' facoltà delle Società richiedenti la Licenza rinunciare al rilascio della Licenza nel corso della relativa procedura, fermo restando, anche successivamente alla rinuncia, l'applicazione del successivo art. 2.8.

2.7 La Licenza è rilasciata dalla FIGC sulla base del Manuale e delle norme dettate dalla UEFA ed è valida per una sola stagione sportiva.

2.8 La Società richiedente la Licenza accetta le disposizioni del Manuale ed, in particolare, ha l'obbligo di:

- accettare i controlli di conformità e/o le ispezioni disposte dalla UEFA e/o dai competenti Organi del Sistema prima e dopo il rilascio della Licenza;
- accettare le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti nei casi previsti dal Manuale;
- accettare le decisioni degli Organi del Sistema;
- accettare la competenza dell'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA per dirimere qualsiasi controversia afferente all'interpretazione ed applicazione del Manuale ed avente ad oggetto il diniego o la revoca della Licenza;
- osservare le norme federali ed ogni altra disposizione avente efficacia nell'ambito della FIGC.

2.9 Il Sistema delle Licenze UEFA si pone i seguenti obiettivi:

- promuovere e migliorare il livello qualitativo del calcio europeo in tutti i suoi aspetti;
- promuovere lo sviluppo del calcio femminile;
- promuovere la formazione e l'educazione delle giovani calciatrici in tutti i club;
- garantire un adeguato livello di organizzazione e di competenza manageriale all'interno dei club;
- migliorare le infrastrutture sportive, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e

² La UEFA si riserva di concedere una deroga su tale aspetto alla singola Società richiedente la Licenza. Per informazioni sulla politica e sul processo di concessione della deroga, si faccia riferimento al *UEFA Club Licensing Regulations for the UEFA Women's Champions League (Edition 2022), Annex A*.

alla qualità dei servizi per spettatori e media;

- garantire l'integrità ed il regolare svolgimento della UEFA Women's Champions League per l'intera stagione sportiva;
- salvaguardare l'identità e la storia di ogni club;
- incoraggiare la cooperazione tra i club e la FIGC e promuovere lo sviluppo di un sistema di *benchmarking* a livello europeo sui criteri previsti dal Manuale;
- includere la responsabilità sociale nel sistema calcio;
- promuovere un sano rapporto tra club e tifosi e rendere il calcio sempre più accessibile.

3. Criteri

3.1 I criteri che la Società richiedente la Licenza è tenuta a rispettare per conseguire la Licenza sono distinti in sei categorie:

- criteri sportivi;
- criteri responsabilità sociale;
- criteri infrastrutturali;
- criteri organizzativi;
- criteri legali;
- criteri economico-finanziari.

3.2 I criteri che la Società richiedente la Licenza è tenuta a rispettare per conseguire la Licenza per la partecipazione alla UEFA Women's Champions League sono contenuti nella Parte II del Manuale.

3.3 I criteri di ciascuna categoria sono classificati secondo due diversi gradi, che riflettono la diversa natura degli stessi:

a) Criteri "A": i criteri contraddistinti dalla lettera "A" sono vincolanti per tutte le società che richiedono la Licenza. Il mancato rispetto di uno solo di tali criteri comporta il diniego della Licenza.

b) Criteri "B": i criteri contraddistinti dalla lettera "B" sono vincolanti per tutte le società che richiedono la Licenza. La mancata o incompleta presentazione della documentazione relativa a tali criteri non comporta il diniego della Licenza.

In caso di mancato rispetto di un criterio B, l'Ufficio Licenze UEFA e SF, su mandato della Commissione di primo grado e d'intesa con gli Esperti competenti, invia un richiamo ufficiale alla società inadempiente, con l'indicazione di un termine entro cui provvedere a sanare la situazione oggetto di contestazione. Nel caso in cui, trascorso il termine indicato, la società risulti ancora inadempiente, l'Ufficio Licenze UEFA e SF ne dà notizia alla Commissione di primo grado che, valutata la gravità dei fatti, può disporre l'invio degli atti alla Procura Federale per il deferimento agli organi di giustizia sportiva.

TITOLO III Organizzazione del Sistema

4. Organi del Sistema

4.1 La FIGC definisce i termini del procedimento per il rilascio della Licenza e nomina gli organi del Sistema.

4.2 Sono Organi del Sistema:

- l'Ufficio Licenze UEFA e SF;
- gli Esperti;
- la Commissione di primo grado;
- la Commissione di secondo grado.

4.3 Gli Organi del Sistema ed i soggetti che collaborano, a qualsiasi titolo, con l'Ufficio Licenze UEFA e SF nell'ambito dei procedimenti di rilascio delle Licenze sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.

4.4 Il Presidente Federale, d'intesa con i Vice Presidenti, nomina il Responsabile, il Vice Responsabile dell'Ufficio Licenze UEFA e SF e gli Esperti.

4.5 L'Ufficio Licenze UEFA e SF ha il compito di:

- predisporre, implementare e sviluppare il Sistema delle Licenze;
- assistere, verificare e monitorare l'operato delle società in relazione all'ottenimento della Licenza e successivamente al rilascio della stessa;
- monitorare il corretto svolgimento del procedimento di rilascio delle Licenze;
- fornire la necessaria assistenza amministrativa agli altri Organi del Sistema;
- coordinare il lavoro degli Esperti e degli altri soggetti coinvolti nel procedimento;
- garantire il necessario raccordo con gli uffici della FIGC;
- informare la UEFA di qualunque evento successivo al rilascio delle Licenze, che costituisca una modifica significativa rispetto alla situazione precedentemente rappresentata, incluse le modifiche della forma giuridica o della struttura del gruppo delle società;
- condividere informazioni ed esperienze con i corrispondenti uffici delle altre Federazioni e della UEFA.

L'Ufficio Licenze UEFA e SF si avvale, per le comunicazioni esterne, di un Responsabile e di un Vice Responsabile della comunicazione nominati dal Presidente Federale.

4.6 Gli Esperti devono avere specifiche competenze nelle materie oggetto del Manuale, in particolare:

- l'Esperto dei criteri sportivi deve avere un'esperienza pluriennale legata al settore giovanile, maturata nell'ambito di società sportive o dell'organizzazione federale;
- l'Esperto dei criteri responsabilità sociale deve avere un'esperienza pluriennale legata al tema della responsabilità sociale maturata nell'ambito di società sportive o dell'organizzazione federale;
- l'Esperto dei criteri infrastrutturali deve essere iscritto da almeno cinque anni all'albo degli ingegneri o architetti e avere specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva;

- l'Esperto dei criteri organizzativi deve avere un'esperienza professionale pluriennale legata all'organizzazione aziendale maturata nell'ambito di società/federazioni sportive, istituzioni accademiche o società di consulenza;
- l'Esperto dei criteri legali deve essere iscritto da almeno cinque anni all'albo degli avvocati;
- l'Esperto dei criteri economico-finanziari deve essere iscritto da almeno cinque anni all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

4.7 Gli Esperti hanno il compito di:

- valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza dei criteri previsti nel Manuale sulla base della documentazione presentata dalle società ovvero delle verifiche disposte dall'Ufficio Licenze UEFA e SF;
- predisporre, per ogni Società richiedente la Licenza, una relazione da trasmettere alla Commissione di primo grado;
- predisporre, per ogni società ricorrente, avverso la delibera di diniego o revoca adottata dalla Commissione di primo grado, una relazione da trasmettere alla Commissione di secondo grado;
- fornire assistenza tecnica agli altri Organi del Sistema e alla UEFA.

La posizione di Esperto è incompatibile con l'impiego organico presso società o Leghe professionistiche o con qualsiasi altra posizione che comporti possibili conflitti di interesse.

4.8 La Commissione di primo grado e la Commissione di secondo grado sono nominate per un biennio dal Consiglio Federale e sono tra loro indipendenti.

I componenti della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità.

Non possono essere nominati nella Commissione di primo grado e nella Commissione di secondo grado componenti di altri Organi del Sistema.

La carica di componente della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado è incompatibile con qualsiasi ruolo dirigenziale all'interno delle società professionistiche o appartenenti alla Divisione Calcio Femminile e con qualsiasi altra carica o incarico federale o di Lega, ad eccezione di quello di componente di una delle Commissioni del sistema delle Licenze Nazionali o della Co.Vi.So.F. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Femminile).

4.9 I componenti della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado devono essere in posizione di autonomia, indipendenza e terzietà rispetto alle società richiedenti la Licenza e devono agire in modo imparziale nell'esercizio dei propri doveri. Le condizioni di autonomia, indipendenza e terzietà di un membro delle Commissioni non sussistono nel caso in cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lo stesso o un suo parente o affine entro il quarto grado sia dipendente, membro, azionista, partner commerciale o consulente di una Società richiedente la Licenza.

In ogni caso, ciascun membro delle Commissioni, laddove si trovi in conflitto di interessi con una Società richiedente la Licenza, ha l'obbligo di dichiararlo ed astenersi da ogni discussione e dal voto relativo a quella medesima società.

4.10 Il componente della Commissione di primo grado o della Commissione di secondo grado

che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive indette dall'organo di cui fa parte, incorre nella decadenza della carica.

4.11 La Commissione di primo grado decide in prima istanza sulle domande di rilascio della Licenza proposte dalle società.

La decisione è adottata sulla base della documentazione fornita dalla Società richiedente la Licenza e della relazione predisposta da ogni singolo Esperto, nei termini e con le modalità previsti dal *Regolamento del processo decisionale* (Appendice I).

La Commissione di primo grado, inoltre, decide sulla revoca della Licenza.

4.12 La Commissione di primo grado è composta dal Presidente, da un Vice Presidente e da altri cinque componenti. Tra i componenti, almeno uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale, uno all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e uno all'albo degli ingegneri o architetti, con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva.

4.13 La Commissione di primo grado è convocata dal Presidente ed è validamente costituita con la presenza di almeno cinque membri, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente, e comunque con la presenza di almeno uno dei componenti con competenze in materia di impiantistica sportiva.

4.14 Le decisioni della Commissione di primo grado sono adottate a maggioranza dei presenti, con motivazione scritta; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per le riunioni della Commissione di primo grado possono essere utilizzati strumenti di video e/o teleconferenza.

4.15 La Commissione di secondo grado è l'organo che giudica sui ricorsi presentati avverso le decisioni di diniego o revoca della Licenza della Commissione di primo grado.

La decisione è adottata sulla base delle motivazioni della decisione della Commissione di primo grado, della documentazione fornita dalla società ricorrente e della relazione predisposta da ogni singolo Esperto, nei termini e con le modalità previsti dal *Regolamento del processo decisionale* (Appendice I).

4.16 La Commissione di secondo grado è composta dal Presidente, da un Vice Presidente e da altri cinque componenti. Tra i componenti, almeno uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale, uno all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e uno all'albo degli ingegneri o architetti, con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva.

4.17 La Commissione di secondo grado è convocata dal Presidente ed è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente, e comunque con la presenza di almeno uno dei componenti con competenze in materia di impiantistica sportiva.

4.18 Le decisioni della Commissione di secondo grado sono adottate a maggioranza dei presenti, con motivazione scritta; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Per le riunioni della Commissione di secondo grado possono essere utilizzati strumenti di video e/o teleconferenza.

4.19 Qualunque controversia relativa al diniego e revoca della Licenza, insorta tra la FIGC e la Società richiedente la Licenza o in possesso di Licenza, a seguito di pronuncia della Commissione di secondo grado, è devoluta in via esclusiva al giudizio dell'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA.

5. Adempimenti delle società e verifiche

5.1 La procedura prevista dal Manuale per il conseguimento della Licenza è basata su dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante della Società richiedente la Licenza e sulla presentazione di documentazione comprovante il possesso di determinati requisiti.

La Società richiedente la Licenza è tenuta a compilare i moduli e i prospetti appositamente predisposti dall'Ufficio Licenze UEFA e SF.

5.2 Contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio della Licenza, la Società richiedente la Licenza deve trasmettere all'Ufficio Licenze UEFA e SF una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, che attesti la veridicità e la correttezza delle informazioni fornite, pena la commissione di illecito disciplinare.

5.3 Gli Organi del Sistema definiscono le procedure di verifica assicurando uguale trattamento a tutte le Società richiedenti la Licenza. Esaminano, inoltre, la documentazione trasmessa dalle società, verificandone la adeguatezza, e stabiliscono, sulla base di un principio di ragionevolezza, se i criteri per il rilascio della Licenza sono rispettati, riservandosi, laddove necessario, di richiedere informazioni aggiuntive volte a comprovare tale rispetto.

5.4 La FIGC e gli Organi del Sistema garantiscono alla Società richiedente la Licenza il rispetto del principio di riservatezza circa le informazioni fornite nel corso del procedimento di rilascio della Licenza.

Tutte le persone coinvolte nel processo di rilascio delle Licenze hanno l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza prima di iniziare a svolgere la propria attività.

5.5 L'Ufficio Licenze UEFA e SF e gli Esperti controllano la completezza delle informazioni fornite dalla Società richiedente la Licenza e la loro idoneità a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

5.6 L'Ufficio Licenze UEFA e SF, per mezzo di propri incaricati o delegati, può effettuare controlli a campione e/o verifiche presso la sede della Società richiedente la Licenza e/o altri luoghi in cui si svolge l'attività sportiva.

5.7 Nell'espletamento delle attività di controllo, l'Ufficio Licenze UEFA e SF si avvale della collaborazione e assistenza di altri uffici federali.

L'Ufficio Licenze UEFA e SF può, inoltre, richiedere alla Società richiedente la Licenza di produrre integrazioni della documentazione presentata ovvero compiere specifici interventi che siano segnalati dagli Esperti per sanare eventuali inadempienze risultanti dalle dichiarazioni e/o dalla documentazione presentata.

5.8 Gli Organi del Sistema possono avvalersi dell'attività degli ispettori della Co.Vi.So.C. in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari.

5.9 Al fine di verificare la correttezza del procedimento e della decisione sul rilascio della Licenza, la UEFA può, direttamente o attraverso altri organismi da essa delegati, effettuare controlli presso l'Ufficio Licenze UEFA e SF sugli atti del procedimento ovvero può effettuare ispezioni presso le società richiedenti la Licenza o che abbiano ottenuto la Licenza, alla presenza di un incaricato dell'Ufficio Licenze UEFA e SF.

5.10 Gli Organi del Sistema che nell'ambito del procedimento di rilascio della Licenza riscontrino violazioni ai regolamenti federali o illeciti disciplinari, derivanti dalla violazione delle disposizioni del Manuale, trasmettono gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti conseguenti.

5.11 Il rilascio della Licenza non sostituisce l'obbligo per le società di rispettare i regolamenti relativi alle Competizioni UEFA.

6. Procedimento di rilascio delle Licenze

6.1 Il procedimento di rilascio delle Licenze (Appendice II) ha inizio con la trasmissione alle società da parte dell'Ufficio Licenze UEFA e SF del presente Manuale, della modulistica e dell'elenco completo della documentazione richiesta, con l'indicazione dei termini del procedimento.

6.2 La Società richiedente la Licenza, nei termini fissati annualmente dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, presenta la domanda di rilascio della Licenza e la documentazione richiesta utilizzando la modulistica fornita dall'Ufficio.

La modulistica non può essere in nessun caso modificata dalle società senza aver ottenuto espressa autorizzazione dall'Ufficio.

6.3 La Società richiedente la Licenza, nel termine perentorio fissato annualmente dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, può presentare documentazione integrativa o supplementi di informazione.

6.4 Gli Esperti, nel termine fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, procedono all'istruttoria degli atti e redigono, per ogni Società richiedente la Licenza, una relazione da trasmettere alla Commissione di primo grado.

6.5 La Società richiedente la Licenza, nei sette giorni che precedono il primo giorno in cui la Commissione di primo grado si riunisce per deliberare, trasmette all'Ufficio Licenze UEFA e SF la dichiarazione prevista all'art. 14.4 (Criterio LF.06).

6.6 La Commissione di primo grado, entro il termine fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, esamina la documentazione e le relazioni degli Esperti, tenuto conto delle eventuali modifiche intervenute entro il termine perentorio di cui al punto 6.3, facendo salva l'eccezione prevista agli artt. 15.4.8 lett. F, G, decide sul rilascio della Licenza.

Il diniego della Licenza deve essere succintamente motivato e comunicato alla Società richiedente la Licenza, anche solo via PEC.

6.7 Entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione di primo grado e delle relative motivazioni, la Società richiedente la Licenza può presentare ricorso motivato alla Commissione di secondo grado avverso la decisione. Il ricorso deve essere inviato via PEC e ad esso deve essere allegata la documentazione comprovante le ragioni del ricorso. Sono legittimate a presentare ricorso alla Commissione di secondo grado le società che in prima istanza non hanno ottenuto la Licenza o che ne hanno subito la revoca. In nessun caso è ammesso il ricorso di una società avverso il rilascio della Licenza ad un'altra società.

6.8 La Commissione di secondo grado, entro il termine fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, esamina la documentazione e le relazioni predisposte dagli Esperti sul ricorso presentato dalla Società richiedente la Licenza, tenuto conto delle eventuali modifiche intervenute entro il termine perentorio di cui al punto 6.3, facendo salva l'eccezione prevista agli artt. 15.4.8 lett. F, G, delibera in merito al rilascio della Licenza.

Il diniego della Licenza deve essere succintamente motivato e comunicato, anche solo via PEC, alla società ricorrente, la quale, entro il termine perentorio di due giorni dalla data di invio della PEC, può presentare ricorso ai sensi del vigente Regolamento dell'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA.

6.9 Qualunque controversia relativa al diniego della Licenza, insorta tra la FIGC e la Società richiedente la Licenza a seguito di pronuncia della Commissione di secondo grado, è devoluta in via esclusiva alla competenza dell'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA.

6.10 L'Ufficio Licenze UEFA e SF, entro e non oltre il termine stabilito dalla UEFA, trasmette alla UEFA le decisioni sul rilascio/diniego della Licenza.

6.11 Il procedimento di rilascio delle Licenze è valutato annualmente da un ente certificatore indipendente approvato dalla UEFA sulla base del *Club Licensing Quality Standard*.

6.12 La UEFA e/o gli enti da essa nominati a tale scopo si riservano la facoltà di condurre, in qualunque momento, delle visite di controllo presso la FIGC e, alla presenza di quest'ultima, presso le società. Tali visite hanno lo scopo di verificare se la FIGC e le società abbiano rispettato gli obblighi stabiliti nel "*UEFA Club Licensing Regulations for the UEFA Women's Champions League*" (*Edition 2022*) e se le Licenze siano state rilasciate correttamente.

7. Procedura straordinaria

7.1 Sulla base della procedura straordinaria, la UEFA può concedere un'autorizzazione

speciale per l'ammissione alla UEFA Women's Champions League fermo restando il regolamento della competizione stessa. Tale procedura straordinaria si applica alle singole società e solo per la stagione in questione.

7.2 Entro il 31 agosto dell'anno che precede la Stagione della Licenza, la UEFA definisce i requisiti minimi da rispettare nell'ambito della procedura straordinaria e li comunica alla FIGC.

7.3 Entro la data stabilita dalla UEFA, l'Ufficio Licenze UEFA e SF comunica per iscritto alla UEFA le società non appartenenti alla Serie A per le quali sia ancora possibile la qualificazione alla UEFA Women's Champions League.

7.4 La UEFA fissa i termini della procedura e li comunica alla FIGC.

7.5 L'Ufficio Licenze UEFA e SF è responsabile della comunicazione alle società interessate dei criteri stabiliti dalla UEFA nonché dei termini della procedura.

7.6 Entro i termini indicati dalla UEFA, la società interessata presenta all'Ufficio Licenze UEFA e SF la documentazione richiesta.

7.7 Gli Organi del Sistema verificano il rispetto da parte della società interessata dei criteri fissati e trasmettono alla UEFA, nei termini dalla stessa indicati, la seguente documentazione:

- la richiesta di un'autorizzazione speciale ai fini dell'ammissione alla UEFA Women's Champions League, sottoscritta dal legale rappresentante della società;
- il parere motivato della Commissione di primo grado sul rispetto da parte della società interessata dei criteri minimi stabiliti dalla UEFA (con indicazione della data e del nome dei componenti della Commissione di primo grado che hanno preso parte all'esame dei documenti);
- la documentazione prodotta dalla società e/o dalla FIGC, comprovante il possesso dei requisiti richiesti;
- ogni altro documento richiesto dalla UEFA nel corso della procedura straordinaria.

Su richiesta della UEFA, la documentazione di cui sopra deve essere trasmessa in una delle Lingue ufficiali UEFA.

7.8 La UEFA delibera tenendo conto del parere espresso dalla Commissione di primo grado e della documentazione prodotta dalla società interessata.

7.9 Qualora tutti i criteri previsti risultino rispettati e la società effettivamente acquisisca il titolo sportivo, la UEFA rilascia un permesso speciale ai fini della partecipazione della società stessa alla UEFA Women's Champions League.

La decisione della UEFA viene comunicata alla FIGC, la quale a sua volta è tenuta a trasmetterla alla società interessata.

7.10 La società può presentare ricorso al TAS avverso la decisione della UEFA secondo le modalità indicate nello Statuto UEFA.

8. Validità della Licenza

8.1 La Licenza è rilasciata alle società richiedenti che dimostrino nei tempi e con le modalità previste dal Manuale il possesso dei requisiti prescritti.

8.2 La Licenza ha validità per la sola stagione sportiva per la quale è stata rilasciata.

8.3 La Licenza perde automaticamente di efficacia in caso di:

- a) non ammissione della società al campionato di competenza, deliberata dai competenti organi federali;
- b) rinuncia della società all'attività sportiva;
- c) decadenza della società dall'affiliazione.

8.4 Può costituire motivo di revoca della Licenza:

- a) il venir meno, durante la Stagione della Licenza, di requisiti essenziali sulla base dei quali la Licenza è stata rilasciata;
- b) l'accertamento della non veridicità della documentazione prodotta ai fini del rilascio della Licenza;
- c) l'accertata alterazione o falsificazione anche parziale dei documenti presentati ai fini del rilascio della Licenza;
- d) la violazione degli obblighi e delle disposizioni del Manuale.

8.5 Qualora, durante la stagione sportiva, si verifichi una delle situazioni di cui all'art. 8.4 del Manuale, l'Ufficio Licenze UEFA e SF, d'intesa con gli Esperti, chiede alla società di porre in essere i necessari interventi correttivi, se le circostanze lo consentono, assegnando alla stessa un termine per l'adempimento; qualora la società resti inadempiente, l'Ufficio Licenze UEFA e SF ne dà notizia alla Commissione di primo grado.

La Commissione di primo grado, valutata la gravità della situazione, può disporre la immediata revoca della Licenza con parere motivato.

8.6 La decisione di revocare la Licenza deve essere comunicata tempestivamente alla società interessata; la comunicazione può essere effettuata anche via PEC.

8.7 Avverso la decisione di revoca della Licenza è ammesso ricorso alla Commissione di secondo grado, entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione della decisione e delle relative motivazioni.

Il ricorso deve essere inviato via PEC e ad esso deve essere allegata la documentazione comprovante le ragioni di ricorso.

Il ricorso non sospende l'efficacia della revoca.

8.8 La Commissione di secondo grado, esaminate la documentazione e le relazioni predisposte dagli Esperti sul ricorso presentato dalla società, delibera con decisione scritta dandone comunicazione, anche solo via PEC, alla società, la quale entro il termine perentorio di due giorni, può presentare ricorso all'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA ai sensi del vigente

Regolamento dell'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA.

8.9 In caso di revoca della Licenza, l'Ufficio Licenze UEFA e SF informa senza indugio la UEFA.

8.10 La Licenza non può essere trasferita ad altra società.

8.11 La UEFA stabilisce le regole per la sostituzione di una società che abbia conseguito il titolo sportivo per la partecipazione alla UEFA Women's Champions League e alla quale sia stata negata la Licenza.

9. Sanzioni

9.1 La società che si renda responsabile della violazione degli obblighi e delle disposizioni del Manuale, ferma restando l'ipotesi di revoca della Licenza di cui all'art. 8.4 e seguenti, è punibile con l'ammenda o la penalizzazione di uno o più punti in classifica, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

9.2 La presentazione oltre il termine prescritto o la mancata presentazione della domanda di rilascio della Licenza da parte di una società di Serie A costituisce illecito disciplinare ed è punita con l'ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, in caso di recidiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

9.3 La società che violi la disposizione dell'art. 2.5 lett. c) del Manuale è punita con l'ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

In caso di recidiva, la misura dell'ammenda è aumentata almeno fino al triplo di quella già irrogata per la prima violazione.

9.4 La società responsabile delle violazioni di cui all'art. 3.3 lett. b) del Manuale è punita con l'ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

In caso di reiterazione della violazione relativa al mancato rispetto del medesimo criterio di tipo B nel corso della stagione sportiva successiva, la misura dell'ammenda è aumentata almeno fino al triplo di quella già irrogata per la prima violazione; in caso di ulteriore recidiva nelle successive stagioni sportive, ferma restando l'applicazione dell'ammenda nella misura non inferiore a quella precedentemente irrogata, alla società è applicata anche la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica.

9.5 La società responsabile delle violazioni di cui all'art. 8.4 lett. b), c) del Manuale, ferma restando l'ipotesi di revoca della Licenza di cui all'art. 8.4 e seguenti, è punita con l'ammenda o la penalizzazione di uno o più punti in classifica, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero con entrambe le sanzioni in caso di recidiva.

9.6 La società responsabile delle violazioni di cui all'art. 8.4 lett. a) del Manuale e dell'inosservanza del termine di cui all'art. 8.5 primo comma del Manuale, ferma restando l'ipotesi di revoca della Licenza di cui all'art. 8.4 e seguenti, è punita con l'ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

9.7 Il deferimento agli organi di giustizia sportiva avviene a cura della Procura Federale su segnalazione della Commissione di primo grado e/o della Commissione di secondo grado.

PARTE II

CRITERI E REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA LICENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA UEFA WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE

TITOLO I Criteri sportivi

10. Principi generali

10.1 La promozione e l'organizzazione dell'attività delle giovani calciatrici costituisce un presupposto fondamentale per il miglioramento e lo sviluppo del movimento calcistico nel suo complesso.

In particolare, i criteri sportivi sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- la promozione del calcio femminile giovanile in Italia, attraverso:
 - l'incremento delle risorse investite nell'attività di base;
 - il miglioramento delle strutture organizzative, degli impianti e delle attrezzature sportive;
 - il continuo miglioramento della qualità degli istruttori e dei programmi di formazione tecnica delle giovani calciatrici;
 - lo sviluppo dell'assistenza medica delle calciatrici;
 - l'adozione di idonei programmi educativi, volti a favorire il completamento dell'istruzione scolastica e/o il graduale inserimento nel mondo del lavoro delle giovani calciatrici;
- l'incentivazione del *fair-play* e della mutua comprensione tra arbitri, dirigenti, allenatori e calciatrici.

10.2 Criteri e requisiti

Criteri e requisiti:

- **SF.01 A PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE**
- **SF.02 A CATEGORIE GIOVANILI**
- **SF.03 A ISTRUZIONE GIOVANI CALCIATRICI**
- **SF.04 A TUTELA MEDICO SPORTIVA**
- **SF.05 A TESSERAMENTO DELLE CALCIATRICI**
- **SF.06 A CONTRATTO CON CALCIATRICI PROFESSIONISTE**
- **SF.07 B PRESTITO INTERNAZIONALE CALCIATRICI PROFESSIONISTE**
- **SF.08 B RAPPORTI CON IL SISTEMA ARBITRALE**

Criterio e grado: SF.01 A

Descrizione

PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

L'attività del settore giovanile deve rispondere ad un programma di formazione sportiva, scolastica e professionale delle giovani calciatrici che contempli almeno i seguenti aspetti:

- obiettivi e filosofia del settore giovanile;
- organizzazione del settore giovanile femminile (organigramma);
- personale coinvolto nell'attività femminile (tecnici, medici, personale amministrativo etc.);
- infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, etc.);
- risorse finanziarie a disposizione dell'attività femminile (budget, risorse investite rispetto al fatturato, etc.);
- programma di formazione sportiva per categoria di calciatrici;
- programmi di formazione (Regole del gioco del calcio, anti-doping, integrità, anti-razzismo);
- assistenza sanitaria per le giovani calciatrici (e conservazione delle schede mediche);
- processo di valutazione e controllo dei risultati rispetto agli obiettivi;
- validità del programma di formazione (da un minimo di 3 anni a un massimo di 7 anni).

Il programma di formazione del settore giovanile deve essere predisposto in forma scritta, deve assicurare una corretta formazione sportiva, scolastica e professionale delle giovani calciatrici e deve essere approvato dalla Commissione di primo grado, sentito l'esperto dei criteri sportivi che ne valuta anche la qualità.

Attestazioni e documenti

Programma di formazione del settore giovanile femminile.

Criterio e grado: **SF.02 A**

Descrizione

CATEGORIE GIOVANILI

La Società richiedente la Licenza, anche tramite altra società facente parte del medesimo gruppo, deve avere almeno due squadre giovanili femminili comprese nella fascia di età che va dai 12 ai 21 anni. Ogni squadra all'interno di questa fascia di età deve prendere parte all'attività ufficiale FIGC (nazionale, regionale o locale)³.

Tutte le calciatrici appartenenti alle categorie giovanili devono essere regolarmente tesserate per la FIGC.

Attestazioni e documenti

Elenco delle squadre partecipanti ai campionati ufficiali FIGC.

³ Solo ed esclusivamente per l'ottenimento della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2023/2024, la Società richiedente la Licenza dovrà avere almeno una squadra giovanile femminile comprese nella fascia di età che va dai 12 ai 21 anni.

Criterio e grado: **SF.03 A**

Descrizione

ISTRUZIONE DELLE GIOVANI CALCIATRICI

La Società richiedente la Licenza ha il dovere di promuovere e sostenere l'istruzione delle giovani calciatrici, garantendo loro la possibilità di completare la scuola dell'obbligo e di proseguire gli studi.

In particolare, con riferimento alle calciatrici minori di età con famiglie residenti fuori sede, la Società richiedente la Licenza deve comprovare il rispetto dei regolamenti sportivi in materia di tesseramento dei minori e l'osservanza della legislazione vigente in materia di responsabilità genitoriale e affidamento dei minori.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione attestante l'impegno della Società richiedente la Licenza a promuovere e sostenere l'istruzione delle giovani calciatrici.

Criterio e grado: **SF.04 A**

Descrizione

TUTELA MEDICO – SPORTIVA

La Società richiedente la Licenza deve definire ed applicare una politica che garantisca che le calciatrici della prima squadra si sottopongano annualmente agli esami medici previsti dal *UEFA Medical Regulations*.

La Società richiedente la Licenza, inoltre, deve definire ed applicare una politica che garantisca che tutte le calciatrici che abbiano più di 12 anni si sottopongano annualmente ai controlli medici previsti dalla normativa nazionale e sportiva di riferimento.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione attestante che tutte le calciatrici tesserate si sottopongono agli esami medici previsti dal *UEFA Medical Regulations*.

Criterio e grado: **SF.05 A**

Descrizione

TESSERAMENTO DELLE CALCIATRICI

Tutte le calciatrici della Società richiedente la Licenza devono essere regolarmente tesserate per la FIGC, ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e Trasferimento dei Calciatori e della normativa federale.

Attestazioni e documenti

Attestazione, da parte degli Uffici FIGC preposti, dell'avvenuto tesseramento di tutte le calciatrici della Società richiedente la Licenza.

Criterio e grado: SF.06 A

Descrizione

CONTRATTO CON CALCIATRICI PROFESSIONISTE

Tutte le calciatrici professioniste della Società richiedente la Licenza devono disporre di un contratto di lavoro sportivo redatto in conformità alla legge, alla normativa federale, alla normativa UEFA, alla normativa FIFA e depositato presso la FIGC.

Attestazioni e documenti

Attestazione, da parte degli Uffici FIGC preposti, dell'avvenuto deposito dei contratti delle calciatrici professioniste.

Criterio e grado: SF.07 B

Descrizione

PRESTITO INTERNAZIONALE CALCIATRICI PROFESSIONISTE

La Società richiedente la Licenza deve rispettare la normativa FIFA relativa al prestito internazionale di calciatrici professioniste.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione attestante il rispetto della normativa FIFA relativa al prestito di calciatrici professioniste.

Criterio e grado: SF.08 B

Descrizione

RAPPORTI CON IL SISTEMA ARBITRALE

La Società richiedente la Licenza deve curare la partecipazione delle proprie calciatrici, dei propri allenatori e dirigenti agli incontri con gli arbitri, organizzati annualmente da FIGC e AIA, per favorire lo scambio di vedute e di informazioni sugli aspetti tecnici e disciplinari inerenti allo svolgimento delle gare da essa organizzate.

La partecipazione a tali incontri è obbligatoria per tutti i componenti della prima squadra: calciatrici, allenatori e staff tecnico.

Attestazioni e documenti

Attestato di partecipazione agli incontri, rilasciato dalla FIGC.

TITOLO II Criteri responsabilità sociale

11. Principi generali

11.1 Con riferimento alla responsabilità sociale nel calcio, si ritiene importante potenziare l'implementazione di politiche socialmente responsabili, promuovere azioni sostenibili e preservare la sostenibilità a lungo termine del calcio.

In particolare gli obiettivi dei criteri responsabilità sociale sono:

- attribuire la necessaria importanza al rispetto dei diritti umani e dell'ambiente, nella convinzione che la sostenibilità contribuisce al successo del calcio europeo;
- fornire un quadro strategico che consenta ai club di sviluppare orientamenti, politiche e attività;
- incentivare la sostenibilità nelle attività principali dei club come investimento nella gestione dei rischi e nell'organizzazione futura.

11.2 Criteri e requisiti

- **RS.01 B PIANO STRATEGICO PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE/SOSTENIBILITÀ**
- **RS.02 B POLITICA EQUITÀ E INCLUSIONE**
- **RS.03 B POLITICA ANTIRAZZISMO**
- **RS.04 B TUTELA DELLE GIOVANI CALCIATRICI**
- **RS.05 B CALCIO PER TUTTE LE ABILITÀ**
- **RS.06 B SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE**

Criterio e grado: **RS.01 B**

Descrizione

PIANO STRATEGICO PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE/SOSTENIBILITÀ

La Società richiedente la Licenza deve definire ed implementare una strategia di sostenibilità, conformemente a quanto previsto dall'*UEFA Football Sustainability Strategy 2030*, che comprenda almeno le seguenti aree di interesse:

- equità e inclusione;
- antirazzismo;
- tutela delle giovani calciatrici;
- calcio per tutte le abilità;
- tutela ambientale sostenibilità ambientale.

Attestazioni e documenti

Piano strategico per la responsabilità sociale (Strategia di Responsabilità Sociale).

Criterio e grado: RS.02 B

Descrizione

POLITICA EQUITÀ E INCLUSIONE

La Società richiedente la Licenza, all'interno del piano strategico per la responsabilità sociale, deve definire ed applicare uno specifico programma, conforme alle linee guida approvate dalla UEFA, che assicuri:

- uguali diritti ed opportunità a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive organizzate dalla Società,
- formazione e coinvolgimento delle calciatrici, degli allenatori e del personale amministrativo.

Attestazioni e documenti

Piano a tutela dell'equità e dell'inclusione.

Criterio e grado: RS.03 B

Descrizione

POLITICA ANTIRAZZISMO

La Società richiedente la Licenza deve mettere in pratica uno specifico programma contro il razzismo e contro le discriminazioni che preveda almeno le seguenti azioni:

- fare degli annunci allo Stadio che condannino apertamente atteggiamenti razzisti e/o discriminatori durante le partite e tutti coloro che sono coinvolti in atteggiamenti razzisti e/o discriminatori;
- prevenire la vendita di letteratura di matrice razzista e/o discriminatoria dentro e fuori dagli stadi e rimuovere con tempestività ogni striscione e scritta di stampo razzista e/o discriminatorio presente all'interno degli stadi;
- lavorare in collaborazione con altri gruppi e organizzazioni, con l'associazione dei calciatori, con i tifosi, le scuole, le organizzazioni di volontariato, le associazioni giovanili, gli sponsor, le autorità locali, la polizia e le altre autorità pubbliche per sviluppare un programma attivo e per sensibilizzare tutti sulla necessità di eliminare dal calcio abusi razziali ed ogni forma di discriminazione.

Attestazioni e documenti

Piano d'azione contro il razzismo.

Criterio e grado: RS.04 B

Descrizione

TUTELA DELLE GIOVANI CALCIATRICI

La Società richiedente la Licenza deve definire ed applicare, conformemente a quanto previsto da regolamenti e linee guida della UEFA, misure in grado di tutelare le proprie giovani calciatrici, assicurando il loro benessere all'interno di un ambiente protetto nell'ambito delle attività organizzate dalla Società richiedente la Licenza.

In particolare, con riferimento all'attuazione e l'implementazione della policy, dei codici di condotta e di tutti gli strumenti raccomandati per adempiere al programma, la Società richiedente la Licenza, utilizzando la Piattaforma del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC (www.figc-tutelaminori.it), deve garantire la formazione specifica dello Staff della Società e di uno specifico Delegato alla Tutela dei Minori.

Attestazioni e documenti

Policy interna, Procedure e Codici di Condotta adottate per la tutela delle giovani calciatrici.

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione in modalità e-learning disponibile sulla Piattaforma del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC del Delegato alla Tutela dei Minori della Società.

Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società richiedente la Licenza di partecipazione al Corso di Formazione in modalità e-learning disponibile sulla Piattaforma del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC di tutti i componenti dello Staff della Società.

Criterio e grado: RS.05 B

Descrizione

CALCIO PER TUTTE LE ABILITÀ

La Società richiedente la Licenza deve definire ed applicare misure in grado di rendere le attività sportive organizzate accessibili, divertenti e fruibili per tutti, indipendentemente dalla disabilità o da fattori invalidanti.

Attestazioni e documenti

Misure a tutela dell'accessibilità.

Criterio e grado: **RS.06 B**

Descrizione

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

La Società richiedente la Licenza deve definire e applicare uno specifico programma per migliorare l'impatto e la sostenibilità ambientale relativi all'organizzazione degli eventi e la gestione e la costruzione delle infrastrutture.

Attestazioni e documenti

Piano a tutela dell'ambiente (Strategia Ambientale).

TITOLO III Criteri Infrastrutturali

12. Principi generali

12.1 I requisiti minimi necessari a garantire gli standard ottimali di utilizzabilità e sicurezza degli stadi sono contenuti nel “*UEFA Stadium Infrastructure Regulations*” (Edition 2018), sulla base del quale gli impianti sportivi sono certificati e classificati in categorie.

In particolare, i criteri infrastrutturali sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- assicurare che le società dispongano di uno Stadio “certificato” per le Competizioni UEFA, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e alla qualità dei servizi offerti a spettatori e media;
- assicurare che le società dispongano di impianti di allenamento idonei a garantire in pieno l’attuazione del programma di preparazione della prima squadra e delle squadre giovanili.

12.2 Criteri e requisiti

- **IF.01 A DISPONIBILITÀ DI UNO STADIO CERTIFICATO**
- **IF.02 A DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DI ALLENAMENTO**
- **IF.03 B DOTAZIONI DEGLI IMPIANTI DI ALLENAMENTO**

Criterio e grado: IF.01 A

Descrizione

DISPONIBILITÀ DI UNO STADIO CERTIFICATO

La Società richiedente la Licenza deve disporre di uno Stadio, situato nel territorio nazionale, utilizzabile per la UEFA Women’s Champions League ed approvato dalla FIGC.

Nel caso in cui lo Stadio non sia di sua proprietà, la Società richiedente la Licenza deve esibire il contratto o la convenzione d’uso sottoscritta con il titolare dello Stadio nel quale disputa abitualmente le gare di campionato (*Stadio abituale*). Tale contratto, o convenzione d’uso, deve garantire alla società il diritto di utilizzare lo Stadio per la UEFA Women’s Champions League fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.

Nel caso in cui il titolare dello Stadio non sia il proprietario dello stesso, la Società richiedente la Licenza dovrà esibire anche il contratto o la convenzione d’uso tra il proprietario e il titolare.

Lo Stadio deve essere certificato ai sensi del “*UEFA Stadium Infrastructure Regulations*” (Edition 2018) e rispettare i requisiti infrastrutturali previsti per la prima categoria.

Qualora lo *Stadio abituale* della Società richiedente la Licenza non sia disponibile e/o conforme a quanto prescritto, la società stessa deve indicare uno Stadio alternativo, comprovandone la

disponibilità e l'idoneità mediante la documentazione indicata a margine. In questo caso, ove, successivamente al rilascio della Licenza, sia dimostrata la sopravvenuta conformità dello *Stadio abituale* alle prescrizioni del Manuale (certificazione ai sensi del "UEFA *Stadium Infrastructure Regulations*" - Edition 2018 e rispetto dei requisiti infrastrutturali previsti per la prima categoria), la società potrà richiedere l'idoneità dello stesso per la UEFA Women's Champions League. Tale idoneità è rilasciata dalla Commissione di primo grado.

Attestazioni e documenti

Stadio abituale:

- Certificazione comprovante la proprietà dell'impianto da parte della Società richiedente la Licenza; oppure contratto o convenzione d'uso con il titolare dell'impianto che si intende utilizzare, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.
- Contratto o convenzione d'uso tra il titolare e il proprietario dell'impianto che si intende utilizzare, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza (se applicabile).
- Licenza di cui all'articolo 80 TULPS del D.P.R. 616 del 1977 (licenza di agibilità), valida fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.
- Licenza di cui agli articoli 68 TULPS e 19 del D.P.R. 616 del 1977, valida fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza (se applicabile).
- Documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali previsti nell'Appendice III.
- Ultimo verbale della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo contenente l'indicazione della capienza totale approvata (divisa per settori) e le risultanze delle verifiche che attestino, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.

Stadio alternativo:

- Autorizzazione all'uso dell'impianto rilasciata dal Prefetto competente, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.
- Autorizzazione all'uso rilasciata dal titolare dell'impianto, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.
- Contratto o convenzione d'uso tra il titolare e il proprietario dell'impianto che si intende utilizzare, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza (se applicabile).
- Documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali previsti nell'Appendice III.
- Licenza di cui all'articolo 80 TULPS del D.P.R. 616 del 1977 (licenza di agibilità), valida fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.
- Licenza di cui agli articoli 68 TULPS e 19 del D.P.R. 616 del 1977, valida fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza (se

applicabile).

- Ultimo verbale della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo contenente l'indicazione della capienza totale approvata (divisa per settori) e le risultanze delle verifiche che attestino, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'impianto antecedenti al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.
- Accordo scritto con la società che normalmente disputa le gare di campionato nell'impianto.

Criterio e grado: IF.02 A

Descrizione

DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI DI ALLENAMENTO

La Società richiedente la Licenza deve disporre di impianti di allenamento per la prima squadra ed il settore giovanile fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.

Nel caso in cui gli impianti di allenamento non siano di proprietà della Società richiedente la Licenza, quest'ultima deve esibire i contratti o le convenzioni d'uso stipulate con il titolare o i titolari degli impianti di allenamento utilizzati.

Tali documenti devono garantire a tutte le squadre della società, che partecipino a competizioni riconosciute dalla FIGC l'uso degli impianti fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.

Nel caso in cui il titolare/i titolari degli impianti non siano i proprietari degli stessi, la Società richiedente la Licenza dovrà esibire anche il contratto o la convenzione d'uso tra i proprietari e i titolari.

Gli impianti di allenamento utilizzati devono essere conformi a quanto indicato dalla legislazione vigente in materia di sicurezza.

Attestazioni e documenti

Certificazione comprovante la proprietà degli impianti da parte della Società richiedente la Licenza; oppure contratto o convenzione d'uso degli impianti da utilizzare, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza.

Contratto o convenzione d'uso tra il titolare / i titolari e i proprietari degli impianti che si intende utilizzare, valida almeno fino al termine della Stagione sportiva nazionale successiva a quella in cui si richiede il rilascio della Licenza (se applicabile).

Licenza d'uso comunale o autorizzazione d'uso equivalente, facente riferimento alla agibilità strutturale, alla certificazione antincendio, alla certificazione impiantistica (idro-sanitaria, termica ed elettrica), alla certificazione di idoneità igienico-sanitaria ed alla certificazione relativa al superamento delle barriere architettoniche.

Omologazione dell'Ente Sportivo di riferimento.

Dichiarazione di conformità dei campi di allenamento al programma di formazione delle giovani calciatrici.

Dichiarazione rilasciata dal proprietario/titolare dell'impianto attestante il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza delle strutture di allenamento utilizzate dalla Società richiedente la Licenza.

Criterio e grado: IF.03 B

Descrizione

DOTAZIONI DEGLI IMPIANTI DI ALLENAMENTO

La dotazione degli impianti di allenamento per la prima squadra ed il settore giovanile deve essere coerente con il numero delle tesserate, tale da garantire la completa attuazione del programma di formazione calcistica approvato dalla Commissione di primo grado (Criteri S.01 e S.02), e costituita da:

- campi di allenamento, di cui almeno uno con lunghezza compresa tra i 100 m ed i 105 m e larghezza compresa tra i 64 m ed i 68 m, in erba naturale o sintetica omologata;
- spogliatoi, in grado di ospitare almeno 25 atlete, con servizi igienici e sala docce;
- sala medica attrezzata per pronto soccorso con defibrillatore, facilmente accessibile anche dall'esterno con percorsi e varchi larghi almeno m. 1,50;
- spogliatoio per staff tecnico/sanitario;
- magazzino per deposito materiale ed attrezzature d'uso;
- adeguato impianto di riscaldamento degli ambienti dello spogliatoio;
- adeguato impianto idrico con produzione di acqua calda sanitaria;
- sede amministrativa con locali per uffici e servizi igienici.

Tali dotazioni sono oggetto di valutazione tecnica e funzionale da parte degli Esperti del Sistema delle Licenze UEFA.

Per ciascun impianto di allenamento deve essere indicato il soggetto incaricato a svolgere la mansione di Responsabile Gestionale dell'Impianto, delegato alla conservazione ed aggiornamento della documentazione d'uso ed ad organizzare l'attività sportiva giornaliera.

Attestazioni e documenti

Questionario dati impianti di allenamento.

TITOLO IV Criteri organizzativi

13. Principi generali

13.1 La crescita duratura di una società di calcio femminile professionistica presuppone il costante miglioramento della sua struttura organizzativa, attraverso l'identificazione di nuovi profili e funzioni aziendali, l'inserimento di figure professionali sempre più qualificate e l'investimento nella formazione del personale esistente.

In particolare, i criteri organizzativi sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- accrescere gradualmente la qualità del management delle società di calcio femminile professionistiche;
- aumentare il livello di professionalità delle diverse figure impiegate;
- incentivare l'impiego, da parte delle società, di figure professionali preparate, con un elevato patrimonio di conoscenze, specializzazione ed esperienza;
- assicurare alle calciatrici della prima squadra e del settore giovanile l'assistenza di tecnici e staff medico altamente qualificati;
- indurre le società a dotarsi di un organigramma, con una chiara definizione delle responsabilità delle funzioni chiave all'interno della struttura aziendale e delle principali mansioni relative a tali funzioni chiave.

L'insieme delle funzioni aziendali indicate nel Manuale come vincolanti (criteri "A" e "B") rappresenta l'assetto organizzativo minimo di cui una società di calcio femminile professionistica deve dotarsi per raggiungere uno standard accettabile di efficienza gestionale.

I soggetti che ricoprono le funzioni obbligatorie devono avere a propria disposizione il tempo e le competenze necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni.

Per alcune delle funzioni individuate, viene presentato un elenco, puramente esemplificativo, delle possibili mansioni attribuibili alle stesse.

13.2 Criteri e requisiti

- **PF.01 A STRUTTURA SOCIETARIA**
- **PF.02 A DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE**
- **PF.03 A SEGRETARIO DELL'ATTIVITÀ FEMMINILE**
- **PF.04 B ADDETTO STAMPA**
- **PF.05 B DIRETTORE SPORTIVO**
- **PF.06 A RESPONSABILE TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA**
- **PF.07 A ALLENATORE IN SECONDA**
- **PF.08 B PREPARATORE ATLETICO DELLA PRIMA SQUADRA**
- **PF.09 B ALLENATORE PORTIERI PRIMA SQUADRA**
- **PF.10 A RESPONSABILE SANITARIO**
- **PF.11 A OPERATORE SANITARIO**
- **PF.12 B RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE**
- **PF.13 A ALLENATORI DEL SETTORE GIOVANILE**
- **PF.14 B MANSIONI**

• PF.15 B OBBLIGO DI SOSTITUZIONE

Criterio e grado: PF.01 A

Descrizione

STRUTTURA SOCIETARIA

La struttura societaria deve prevedere una chiara attribuzione di responsabilità gerarchica e funzionale tra i ruoli organizzativi.

Nel caso in cui uno stesso soggetto ricopra più di una funzione aziendale, classificata come criterio di tipo “A” o “B”, questi deve disporre del tempo e delle competenze necessari allo svolgimento di tutte le mansioni assegnategli e tali ruoli non devono essere in contrasto con la normativa federale.

Ove una determinata funzione sia affidata ad un consulente/altra società, la Società richiedente la Licenza deve fornire le informazioni relative al consulente o, in caso di società, quelle del referente/responsabile del progetto di tale società.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa sulla struttura societaria.

Organigramma aggiornato della Società richiedente la Licenza, predisposto secondo le indicazioni fornite nell'Appendice IV e riportante tutti i ruoli (A e B) richiesti dalla presente appendice.

Criterio e grado: PF.02 A

Descrizione

DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA GESTIONE

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un dirigente munito di poteri, responsabile della gestione dell'attività femminile della società, il quale sia anche responsabile, di fronte alla FIGC, della procedura per il rilascio della Licenza.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al dirigente responsabile della gestione dell'attività femminile della società e alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dalla copia della documentazione/atti relativi alla nomina ed al conferimento dei poteri.

Critério e grado: **PF.03 A**

Descrizione

SEGRETARIO DELL'ATTIVITÀ FEMMINILE

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto cui siano affidati la responsabilità ed il coordinamento della Segreteria dell'attività femminile.

Il Segretario dell'attività femminile assiste il dirigente responsabile della gestione della Società richiedente la Licenza, di cui al criterio PF.02, e gli altri uffici operativi della società nello svolgimento delle funzioni relative alle attività femminili.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa alle principali funzioni e responsabilità del Segretario dell'attività femminile e della Segreteria, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Critério e grado: **PF.04 B**

Descrizione

ADDETTO STAMPA

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un Addetto Stampa che, relativamente alle attività della squadra femminile, agisca da punto di riferimento per gli operatori dei mezzi di informazione.

L'Addetto stampa può essere:

- a) un dipendente della Società richiedente la Licenza, ovvero
- b) una società/consulente esterno delegati dalla Società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto.

Qualificazione professionale richiesta:

Il Responsabile dell'Ufficio Stampa deve:

- a) essere iscritto all'Ordine dei Giornalisti, ovvero
- b) aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno tre anni nel settore dei media.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa all'Addetto Stampa ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.05 B

Descrizione

DIRETTORE SPORTIVO (in vigore dall'1 giugno 2023)

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un Direttore Sportivo.

Mansioni:

Tra i principali compiti del Direttore Sportivo rientrano la responsabilità ed il coordinamento delle seguenti attività e dei collaboratori ad esse preposti:

- la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatrici o tecnici;
- la supervisione dell'attività sportiva delle squadre;
- la supervisione dell'attività degli osservatori.

Qualificazione professionale richiesta:

Deve essere iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi secondo quanto disposto dalla normativa federale.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Direttore Sportivo ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.06 A

Descrizione

RESPONSABILE TECNICO DELLA PRIMA SQUADRA

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto responsabile della conduzione tecnica della prima squadra e del coordinamento dell'attività dell'intero staff tecnico della prima squadra nonché delle attività riguardanti i rapporti con l'esterno (conferenze stampa, interviste,...).

Qualificazione professionale richiesta:

Il Responsabile Tecnico della prima squadra deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA Pro-licence, ovvero
- b) UEFA A-licence.

Il Responsabile Tecnico della prima squadra deve essere regolarmente tesserato per la FIGC con la Società richiedente la Licenza.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Responsabile Tecnico della prima squadra, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.07 A

Descrizione

ALLENATORE IN SECONDA

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un Allenatore in seconda che affianchi il Responsabile Tecnico della prima squadra nello svolgimento delle sue funzioni.

Qualificazione professionale richiesta:

L'Allenatore in seconda deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA Pro-licence, ovvero
- b) UEFA A-licence, ovvero
- c) UEFA B- licence.

L'Allenatore in seconda deve essere regolarmente tesserato per la FIGC con la Società richiedente la Licenza.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa all'Allenatore in Seconda della prima squadra, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.08 B

Descrizione

ALLENATORE PORTIERI DELLA PRIMA SQUADRA (in vigore dall'1 giugno 2023)

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un Allenatore dei portieri che affianchi il Responsabile Tecnico della prima squadra nello svolgimento delle sue funzioni.

Qualificazione professionale richiesta:

L'Allenatore dei portieri della prima squadra deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA GK A-licence, ovvero
- b) UEFA GK B-licence, ovvero
- c) Allenatore dei portieri, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico.

L'Allenatore dei portieri della prima squadra deve essere regolarmente tesserato per la FIGC con la Società richiedente la Licenza.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa all'Allenatore dei portieri della prima squadra, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.09 B

Descrizione

PREPARATORE ATLETICO DELLA PRIMA SQUADRA (in vigore dall'1 giugno 2023)

Lo staff sanitario della Società richiedente la Licenza deve prevedere almeno un Preparatore Atletico per la prima squadra.

Qualificazione professionale richiesta:

Il Preparatore Atletico della prima squadra deve essere regolarmente tesserato per la FIGC come Preparatore Atletico con la Società richiedente la Licenza e deve possedere un diploma di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato ai sensi di legge.

È ammessa una deroga per i soggetti che siano stati ammessi e frequentino il corso di abilitazione necessario per essere tesserato per la FIGC come Preparatore Atletico. La deroga sarà revocata se al termine del corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Preparatore Atletico della prima squadra, corredata da copia

degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.10 A

Descrizione

RESPONSABILE SANITARIO

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto cui siano affidati la responsabilità ed il coordinamento dello staff sanitario della società.

Il Responsabile Sanitario può essere:

- a) un dipendente della Società richiedente la Licenza, ovvero
- b) un consulente esterno, delegato dalla Società richiedente la Licenza attraverso un contratto scritto.

Il Responsabile Sanitario ha la responsabilità della prevenzione al doping e del supporto medico durante le gare e gli allenamenti

La Società richiedente la Licenza è tenuta ad allestire presso i propri centri tecnici di allenamento idonee strutture ad uso dello staff sanitario per l'espletamento delle proprie funzioni. Qualora ciò non sia possibile, la Società richiedente la Licenza deve assicurare la disponibilità periodica di idonee strutture presso centri sanitari esterni.

Mansioni:

Il Responsabile Sanitario assume la responsabilità della tutela della salute delle calciatrici e degli allenatori tesserati per la società ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.

In particolare, il Responsabile Sanitario provvede a sottoporre le calciatrici e gli allenatori agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla normativa vigente (Criterio SF.04).

Il Responsabile Sanitario è inoltre responsabile:

- della compilazione, dell'aggiornamento e della custodia, per ogni calciatrice, della scheda sanitaria predisposta dalla FIGC in conformità al modello approvato dal Ministero della Salute;
- della somministrazione di farmaci alle calciatrici;
- della politica di prevenzione del doping;
- della corretta informazione alle calciatrici;
- dell'operato degli Operatori sanitari, dei preparatori atletici e degli altri medici sociali.

Qualificazione professionale richiesta:

Il Responsabile Sanitario deve:

- essere iscritto all'Albo dei Medici;
- possedere una specializzazione in medicina dello sport;

- essere regolarmente tesserato per la FIGC come Responsabile Sanitario con la Società richiedente la Licenza e iscritto nell'apposito elenco presso il Settore Tecnico della FIGC.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Responsabile Sanitario ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.11 A

Descrizione

OPERATORE SANITARIO

Lo staff sanitario della Società richiedente la Licenza deve prevedere almeno un Operatore Sanitario per la prima squadra.

L'Operatore Sanitario deve essere presente durante le gare e gli allenamenti della prima squadra.

Qualificazione professionale richiesta:

L'Operatore Sanitario deve essere regolarmente tesserato per la FIGC come Operatore Sanitario con la Società richiedente la Licenza e deve:

- essere in possesso di titolo abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (DM 14 settembre 1994, n.741) o titolo equipollente, ovvero;
- essere in possesso di titolo riconducibile all'area riabilitativo/fisioterapica, rilasciato ai termini di legge e riportato nell'elenco delle professioni sanitarie e arti ausiliarie del Ministero della Salute.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa all'operatore sanitario della prima squadra, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.12 B

Descrizione

RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE FEMMINILE

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di un soggetto cui sia affidata la responsabilità del settore giovanile femminile.

Mansioni:

Il Responsabile del settore giovanile femminile ha il compito di coordinare l'attività del settore giovanile femminile della società con particolare riguardo all'attuazione del programma di formazione approvato dalla Commissione di primo grado ai sensi del criterio SF.01 A del Manuale.

Qualificazione professionale richiesta:

Il Responsabile del settore giovanile femminile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA Pro-licence, ovvero
- b) UEFA A-licence, ovvero
- c) UEFA B-licence, ovvero
- d) Responsabile Settore Giovanile, ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico.

È prevista una deroga alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e d) per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per abilitazione ad Allenatore UEFA Pro, UEFA A ovvero il Corso per Responsabile Settore Giovanile.

La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Il Responsabile del settore giovanile deve essere regolarmente tesserato per la FIGC con la Società richiedente la Licenza.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa al Responsabile del settore giovanile femminile ed alle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.13 A

Descrizione

ALLENATORI DEL SETTORE GIOVANILE

La struttura organizzativa della Società richiedente la Licenza deve prevedere la presenza di almeno due allenatori abilitati dal Settore Tecnico che siano responsabili della conduzione tecnica delle squadre giovanili femminili⁴.

Gli Allenatori del settore giovanile devono essere regolarmente tesserati per la FIGC con la

⁴ Solo ed esclusivamente per l'ottenimento della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2023/2024 la Società richiedente la Licenza dovrà avere nel proprio organico almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico che sia responsabile della conduzione tecnica delle squadre giovanili femminili.

Società richiedente la Licenza.

Qualificazione professionale richiesta:

Almeno due Allenatori del settore giovanile devono possedere una delle seguenti qualifiche:

- a) UEFA Pro-licence, ovvero
- b) UEFA A-licence, ovvero
- c) UEFA B-licence.

È prevista una deroga alle disposizioni di cui sopra per gli Allenatori che siano stati ammessi e frequentino il Corso per abilitazione ad Allenatore UEFA Pro, UEFA A. La deroga sarà revocata se al termine del Corso gli stessi non avranno conseguito l'abilitazione.

Attestazioni e documenti

Scheda informativa relativa agli Allenatori del settore giovanile, corredata da copia degli atti di nomina/assunzione.

Criterio e grado: PF.14 B

Descrizione

MANSIONI

Con riferimento a tutte le figure prescritte dai criteri organizzativi per le società di calcio femminile (da PF.02 a PF.13), le mansioni inerenti la funzione in oggetto devono essere chiaramente indicate nel contratto che regola il rapporto del titolare della funzione e la società ovvero in altro documento (es. mansionario, delega mansioni, atto di nomina, etc.) sottoscritto dal soggetto in carica e dal legale rappresentante della società.

Attestazioni e documenti

Copia dei documenti da cui risultino le mansioni inerenti tutte le figure prescritte dai criteri organizzativi (da PF.02 a PF.13).

Criterio e grado: PF.15 B

Descrizione

OBBLIGO DI SOSTITUZIONE

Qualora una delle posizioni previste dai criteri organizzativi per le società di calcio femminile

divenisse vacante durante la Stagione della Licenza, la società dovrà, entro un massimo di 60 giorni, nominare un nuovo soggetto che possieda i requisiti previsti dal criterio corrispondente. In caso di malattia o infortunio, il termine di cui al paragrafo precedente può essere opportunamente prorogato dalla Commissione di primo grado, sentiti gli Esperti, su istanza della società interessata.

Attestazioni e documenti

Documenti/attestazioni relativi alle intervenute modifiche.

TITOLO V Criteri legali

14. Principi generali

14.1 Identificare chiaramente i partecipanti, definire le loro responsabilità e regolare l'accesso alle competizioni è un modo per garantirne l'integrità. Allo stesso modo, è cruciale migliorare il livello di trasparenza delle strutture legali dei gruppi e delle informazioni relative ai beneficiari effettivi apicali e a tutti i soggetti che hanno un'influenza notevole sulla Società richiedente la Licenza.

14.2 Il rispetto dei criteri legali è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- trasparenza del sistema calcio;
- identificazione chiara dei soggetti richiedenti la Licenza e delle loro responsabilità;
- integrità e continuità della UEFA Women's Champions League.

14.3 Criteri e requisiti

- **LF.01 A DICHIARAZIONI LEGALI**
- **LF.02 A SOGGETTO RICHIEDENTE LA LICENZA**
- **LF.03 A INFORMAZIONI SOCIETARIE**
- **LF.04 A STRUTTURA DEL GRUPPO**
- **LF.05 A BENEFICIARIO EFFETTIVO APICALE**
- **LF.06 A DICHIARAZIONE SCRITTA PRIMA DEL RILASCIO DELLA LICENZA**

Criterio e grado: **LF.01 A**

Descrizione

DICHIARAZIONI LEGALI

La Società richiedente la Licenza deve dichiarare per iscritto che:

- si impegna a rispettare in ogni momento gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni di FIFA, UEFA e della FIGC ed a riconoscere la competenza esclusiva del TAS di Losanna, ai sensi dello Statuto della UEFA, e degli Organi di Giustizia Sportiva e arbitrali previsti dallo Statuto della FIGC;
- si impegna a partecipare alle competizioni nazionali ufficiali organizzate dalla FIGC;
- si impegna a partecipare alla competizione internazionale ufficiale per club organizzata dalla UEFA, escluse le partite amichevoli;
- si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio Licenze UEFA e SF qualsiasi variazione concernente i requisiti previsti dal Manuale rispetto alla situazione precedentemente rappresentata all'Ufficio Licenze UEFA e SF;
- si impegna a rispettare le prescrizioni e le procedure previste dal Manuale;
- si impegna a rispettare le prescrizioni del *UEFA Club Licensing Regulations for the UEFA*

Women's Champions League (Edition 2022);

- l'area di consolidamento è stata definita in conformità con l'art.15.4.4;
- tutti i ricavi e costi relativi all'attività tipica sono stati inclusi nell'area di consolidamento in conformità con l'art. 15.4.4;
- sarà responsabile di qualunque violazione del Manuale e del *UEFA Club Licensing Regulations for the UEFA Women's Champions League (Edition 2022)* commessa dalle società incluse nell'area di consolidamento;
- tutte le informazioni relative a eventuali cambiamenti della forma societaria, della struttura o dell'identità del gruppo avvenuti nelle tre stagioni precedenti l'inizio della stagione per la quale si chiede la Licenza sono state comunicate tempestivamente all'Ufficio Licenze UEFA e SF e alla UEFA;
- tutte le dichiarazioni, la documentazione e le informazioni fornite, in conformità al Manuale, sono veritiere e complete;
- autorizza i competenti Organi del Sistema, gli uffici della UEFA e gli Organi di Giustizia Sportiva della UEFA e della FIGC ad esaminare le dichiarazioni, la documentazione e le informazioni fornite in conformità ai regolamenti, ad accedere ad ogni ulteriore informazione o documentazione ritenuta rilevante, presso la società o presso terzi, nel rispetto della legislazione nazionale vigente;
- autorizza i competenti Organi del Sistema a trasmettere documenti, dati e informazioni alla UEFA per le finalità previste dal Sistema delle Licenze UEFA;
- si impegna ad accettare i controlli a campione e/o le verifiche disposte dalla UEFA e/o dai competenti Organi del Sistema;
- si impegna ad accettare le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti nei casi previsti dal Manuale;
- si impegna ad accettare le decisioni degli Organi del Sistema;
- si impegna ad accettare la competenza dell'Organo Arbitrale delle Licenze UEFA per dirimere qualsiasi controversia afferente all'interpretazione ed applicazione del Manuale ed avente ad oggetto il diniego o la revoca della Licenza.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società richiedente la Licenza.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società richiedente la Licenza con data non anteriore di tre mesi rispetto al termine per il deposito.

Criterio e grado: **LF.02 A**

Descrizione

SOGGETTO RICHIEDENTE LA LICENZA

Il soggetto richiedente la Licenza deve essere una società sportiva costituita nelle forme di legge ed affiliata alla FIGC, nel rispetto dello Statuto della FIGC e delle altre norme federali (cfr. art. 2.5).

La Società richiedente la Licenza deve presentare all'Ufficio Licenze UEFA e SF l'atto costitutivo comprensivo dello statuto aggiornato.

Attestazioni e documenti

Copia dell'atto costitutivo comprensivo dello statuto aggiornato.

Criterio e grado: **LF.03 A**

Descrizione

INFORMAZIONI SOCIETARIE

La Società richiedente la Licenza deve fornire le seguenti informazioni minime:

- ragione sociale;
- forma societaria;
- visura camerale aggiornata;
- generalità complete dei componenti degli organi sociali e dei poteri conferiti a ciascuno, con le modalità di firma;
- sede legale;
- sede operativa e contatti telefonici;
- indirizzo URL del sito web.

Attestazioni e documenti

Copia del Censimento della società presso la Divisione Calcio Femminile – FIGC.

Visura del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.

Generalità complete dei componenti degli organi sociali e dei poteri conferiti a ciascuno, con le modalità di firma.

Criterio e grado: **LF.04 A**

Descrizione

STRUTTURA DEL GRUPPO

La Società richiedente la Licenza deve, mediante una specifica rappresentazione grafica, indicare la struttura legale dell'eventuale gruppo di cui sia parte alla data di chiusura dell'ultimo Bilancio precedente la data di presentazione della domanda di rilascio della Licenza. Qualora necessario, la Società richiedente la Licenza deve indicare, tramite una rappresentazione

grafica aggiornata, tutte le modifiche intervenute nella struttura del gruppo tra la data di chiusura dell'ultimo Bilancio e il termine di cui all'art. 6.3.

La rappresentazione grafica, sottoscritta dal legale rappresentante della Società richiedente la Licenza, deve chiaramente indicare:

- a) la Società richiedente la Licenza;
- b) la Catena di controllo della Società richiedente la Licenza;
- c) le Controllate dalla Società richiedente la Licenza;
- d) le Collegate della Società richiedente la Licenza;
- e) qualunque soggetto giuridico che detenga, direttamente o indirettamente almeno il 10% della proprietà della Società richiedente la Licenza o almeno il 10% dei diritti di voto;
- f) qualunque soggetto che abbia un'Influenza notevole sulla Società richiedente la Licenza;
- g) qualunque altra società calcistica della quale i soggetti (o propri Dirigenti apicali) di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) dispongano di partecipazioni, diritti di voto e/o possano esercitare qualsiasi tipo di influenza in relazione alle strategie finanziarie e/o operative;
- h) i dirigenti apicali della Società richiedente la licenza.

Nella rappresentazione grafica deve, inoltre, essere indicata l'eventuale "area di consolidamento" (Appendice V), secondo quanto previsto dall'art. 15.4.4.

In particolare, in relazione a tutte le società incluse nella struttura del gruppo devono essere fornite le seguenti informazioni:

- ragione sociale;
- oggetto sociale;
- misura e tipologia delle azioni e/o quote detenute da qualunque soggetto.
- capitale sociale;
- totale attivo;
- totale ricavi;
- patrimonio netto.

La Società richiedente la licenza deve inoltre indicare qualsiasi modifica che sia intervenuta nel suo gruppo societario tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio e il momento di presentazione della sopra indicate informazioni.

Attestazioni e documenti

Rappresentazione grafica del gruppo contenente tutte le suddette informazioni e, limitatamente alla Catena di controllo, documentazione di supporto comprovante le partecipazioni rappresentate graficamente (es. visura camerale o, per soggetti esteri, estratto del libro soci).

Criterio e grado: **LF.05 A**

Descrizione

BENEFICIARIO EFFETTIVO APICALE

La Società richiedente la Licenza deve fornire le seguenti informazioni minime:

- soggetto apicale che detiene il controllo (*ultimate controlling party*) della Società richiedente la Licenza;
- beneficiario effettivo apicale (*ultimate beneficiary*) della Società richiedente la Licenza;
- qualunque soggetto che abbia un'influenza notevole sulla Società richiedente la Licenza.

Per ogni soggetto indicato devono essere fornite le seguenti informazioni:

- nome e cognome o ragione sociale;
- oggetto sociale (se applicabile);
- quota di titolarità della Società richiedente la Licenza e, se differente, dei relativi diritti di voto;
- nome e cognome dei dirigenti apicali (se applicabile);
- indicazioni di eventuali altre società calcistiche della quale la Società richiedente la licenza o i suoi dirigenti apicali dispongano di partecipazioni, diritti di voto e/o possano esercitare qualsiasi tipo di influenza.

Qualora siano intervenute modifiche tra la data di chiusura dell'ultimo Bilancio e il termine di cui all'art. 6.3, la Società richiedente la Licenza deve aggiornare le suddette informazioni indicando:

- la data in cui si è verificata la variazione;
- la descrizione dell'oggetto e delle ragioni della variazione;
- la descrizione dell'impatto economico, finanziario, operativo e sportivo della variazione sulla Società richiedente la Licenza;
- la descrizione dell'impatto sul Patrimonio Netto o sulla situazione debitoria della Società richiedente la Licenza.

Qualora ritenuta rilevante, l'Ufficio Licenza UEFA e SF può chiedere qualsiasi ulteriore informazione.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione contenente le suddette informazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della Società richiedente la Licenza e dal legale rappresentante del soggetto apicale che detiene il controllo (*ultimate controlling party*) della Società richiedente la Licenza.

14.4 Dichiarazione scritta prima del rilascio della Licenza

Criterio e grado: **LF.06 A**

Descrizione

DICHIARAZIONE SCRITTA PRIMA DEL RILASCIO DELLA LICENZA

Nei sette giorni che precedono il primo giorno in cui la Commissione di primo grado si riunisce per deliberare, la Società richiedente la Licenza ha l'obbligo di trasmettere all'Ufficio Licenze UEFA e SF una dichiarazione con la quale si attesti che:

- a) tutti i documenti trasmessi all'Ufficio Licenze UEFA e SF sono completi, accurati e conformi a quanto stabilito dal Manuale;
- b) non è intervenuta nessuna modifica significativa o variazione concernente i requisiti previsti dal Manuale;
- c) dalla data di chiusura dell'ultimo Bilancio, non si sono verificati Eventi o operazioni di rilevanza economica sostanziale tali da avere un impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società⁵. Nel caso, invece, in cui si siano verificati tali eventi, la dichiarazione della Società richiedente la Licenza deve includere una descrizione della natura dell'evento ed una stima del suo impatto economico-finanziario in termini sia quantitativi sia temporali (es. effetto su più esercizi), ovvero una dichiarazione che affermi che tale stima risulta impossibile;
- d) la Società richiedente la Licenza e qualsiasi sua controllante inclusa nell'area di consolidamento non sono state coinvolte in procedure concorsuali finalizzate alla protezione dalle azioni dei creditori, ai sensi di leggi o regolamenti, nei dodici mesi che precedono la Stagione della Licenza, comprese procedure di composizione collettiva con i creditori.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione contenente le suddette informazioni.

14.4.1 Procedura di valutazione

L'esame della dichiarazione di cui al criterio LF.06 è svolto direttamente dagli Organi del Sistema.

14.4.2 La decisione

La Commissione di primo grado deve valutare le informazioni contenute nella dichiarazione, coordinandole con la documentazione economico-finanziaria storica nonché ogni altra eventuale documentazione aggiuntiva fornita dalla Società richiedente la Licenza.

La Licenza non può essere rilasciata se:

⁵ A titolo esemplificativo e non esaustivo: revoca delle linee di affidamento da parte di enti finanziari o altri creditori; incapacità di rispettare i termini dei contratti di finanziamento prossimi alla scadenza; incapacità di pagare gli altri creditori alle scadenze stabilite; notevoli perdite d'esercizio risultanti dall'ultimo Bilancio; accertamento di frodi o errori gravi che dimostrino che il Bilancio non è veritiero e corretto; previsione di esiti negativi risultanti da procedimenti legali pendenti; avvio di procedure concorsuali o di liquidazione; cambiamenti significativi nella dirigenza; revoca di contratti da sponsorizzazione; sanzioni disciplinari; etc.

- A) la Società richiedente la Licenza non presenta, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, la dichiarazione in oggetto;
- B) alla luce delle informazioni contenute nella dichiarazione, sono venuti meno uno o più requisiti previsti dal Manuale per il rilascio della Licenza UEFA;
- C) alla luce delle informazioni contenute nella dichiarazione, valutate in combinato con le altre informazioni economico-finanziarie storiche, la Commissione di primo grado ritiene che non ci siano i presupposti per la continuità aziendale, almeno fino al termine della Stagione della Licenza;
- D) la Società richiedente la Licenza, o una sua controllante inclusa nell'area di consolidamento, è stata coinvolta in procedure concorsuali finalizzate alla protezione dalle azioni dei creditori, ai sensi di leggi o regolamenti, nei dodici mesi che precedono la Stagione della Licenza, comprese le procedure di composizione collettiva con i creditori. La Licenza non può essere rilasciata neppure nel caso in cui la procedura concorsuale sia cessata al momento della decisione degli organi competenti.

TITOLO VI Criteri Economico-finanziari

15. Principi generali

15.1 Il mantenimento di un adeguato equilibrio economico-finanziario nella gestione di una società di calcio professionistica è condizione essenziale per garantire la continuità aziendale nel breve periodo e, in prospettiva, la capacità di autofinanziamento.

15.2 Il rispetto dei criteri economico-finanziari è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- ottimizzazione della gestione economico-finanziaria;
- credibilità e trasparenza del sistema calcio;
- garanzie per i creditori;
- continuità nella partecipazione alla UEFA Women's Champions League;
- conseguimento di un mercato più attraente per gli investitori e per i partner commerciali.

15.3 Criteri e requisiti

- **FF.01 A BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE**
- **FF.02 A ASSENZA DEBITI SCADUTI DA TRASFERIMENTO DI CALCIATORI**
- **FF.03 A PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI AI DIPENDENTI E VERSAMENTO DI RITENUTE E CONTRIBUTI**
- **FF.04 A ASSENZA DEBITI SCADUTI NEI CONFRONTI DELLA UEFA E DELLA FIGC**

Criterio e grado: **FF.01 A**

Descrizione

BILANCIO

La Società richiedente la Licenza deve predisporre il Bilancio nel rispetto dei contenuti e principi stabiliti nel Manuale⁶. Il Bilancio deve essere sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate ovvero che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società calcistiche professionistiche e che risponda ai prescritti criteri di indipendenza e terzietà.

Qualora il Bilancio non risulti conforme ai principi e requisiti prescritti nel Manuale, la Società richiedente la Licenza ha l'obbligo di fornire una documentazione supplementare; tale documentazione deve essere sottoposta a determinate Procedure di verifica concordate

⁶ Laddove le squadre e le attività di calcio femminile siano parte della stessa società di calcio maschile ovvero rientrino nell'area di consolidamento della società di calcio maschile, la Società richiedente la Licenza deve depositare il bilancio della società maschile.

(“Agreed upon procedures”) da parte della società di revisione⁷.

Attestazioni e documenti

L'ultimo Bilancio chiuso al 30 giugno ovvero al 31 dicembre precedenti la data di presentazione della domanda di rilascio della Licenza, corredato da:

- relazione sulla gestione;
- relazione del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico;
- verbale di approvazione dell'assemblea dei soci;
- relazione della società di revisione;
- documentazione supplementare (ove necessaria) e relativa relazione della società di revisione⁸.

15.4.1 Principi generali

In considerazione della particolare attività delle società calcistiche e del disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, il Bilancio deve essere redatto esclusivamente in forma ordinaria:

- nel rispetto della vigente normativa civilistica e sulla base dei principi contabili fissati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali;
- in conformità al “*Piano dei Conti*” FIGC;
- nel rispetto dei contenuti e principi stabiliti nel Manuale.

Il Bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuità aziendale e sul presupposto che, quindi, non vi sia l'intenzione o la necessità di mettere l'azienda in liquidazione né di assoggettarla ad alcuna forma di procedura concorsuale.

Laddove le squadre e le attività di calcio femminile facciano parte della stessa società di calcio maschile ovvero rientrino nell'area di consolidamento della società di calcio maschile, la Società richiedente la Licenza deve depositare un prospetto che identifichi separatamente i costi ed i ricavi legali esclusivamente alle squadre e alle attività di calcio femminile⁹.

15.4.2 Periodo di riferimento

La Società richiedente la Licenza deve presentare l'ultimo Bilancio chiuso al 30 giugno ovvero al 31 dicembre precedenti la data di presentazione della domanda di rilascio della Licenza.

⁷ La “*Agreed upon procedure*” entrerà in vigore dall'1 giugno 2023 e quindi a partire dal bilancio al 30 giugno 2023, in caso di esercizio coincidente con la stagione sportiva, ovvero dal bilancio al 31 dicembre 2023, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare.

⁸ La “*Agreed upon procedure*” entrerà in vigore dall'1 giugno 2023 e quindi a partire dal bilancio al 30 giugno 2023, in caso di esercizio coincidente con la stagione sportiva, ovvero dal bilancio al 31 dicembre 2023, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare.

⁹ In vigore dall'1 giugno 2023 e quindi a partire dal bilancio al 30 giugno 2023, in caso di esercizio coincidente con la stagione sportiva, ovvero dal bilancio al 31 dicembre 2023, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare.

15.4.3 Documentazione a corredo del bilancio

Il Bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario¹⁰ e nota integrativa, deve essere corredato da:

- relazione sulla gestione¹¹;
- relazione del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico;
- verbale di approvazione dell'assemblea dei soci;
- relazione della società di revisione.

Nei suddetti documenti deve essere chiaramente evidenziato:

- la ragione sociale (e forma legale), domicilio e sede legale della Società richiedente la Licenza e le eventuali modifiche rispetto all'esercizio precedente;
- se le informazioni economico-finanziarie si riferiscono alla singola Società richiedente la Licenza, ad un gruppo o ad altre combinazioni di soggetti, con la descrizione della loro struttura e composizione;
- la data di chiusura dell'esercizio ed il periodo coperto dalle informazioni economico-finanziarie (sia correnti che comparative);
- la valuta di riferimento.

15.4.4 Bilancio consolidato e area di consolidamento

Qualora eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, la Società richiedente la Licenza deve predisporre il bilancio consolidato. In tal caso, ai fini del rispetto dei criteri economico-finanziari, rileva il bilancio consolidato. Sono soggette a tale obbligo anche le società richiedenti la Licenza che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 127/1991 e successive modifiche.

In ogni caso l'area di consolidamento deve includere:

- la Società richiedente la Licenza;
- le Controllate della società richiedente la Licenza;
- qualunque società compresa nella struttura del gruppo (come definita nel criterio LF.04) che genera ricavi e/o offre servizi e/o sostiene costi relativamente alle attività tipiche di seguito riportate ai punti da 3 a 10;
- qualunque società, anche non compresa nella struttura del gruppo (come definita nel Criterio LF.04), che genera ricavi e/o offre servizi e/o sostiene costi relativamente alle attività tipiche di seguito riportate ai punti 1 e 2.

Si considerano attività tipiche:

1. il pagamento degli Emolumenti dei dipendenti (come definiti all'art 15.6.1);

¹⁰ In vigore dall'1 giugno 2023 e quindi a partire dal bilancio al 30 giugno 2023, in caso di esercizio coincidente con la stagione sportiva, ovvero dal bilancio al 31 dicembre 2023, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare.

¹¹ Nella relazione sulla gestione devono essere indicati i nominativi di tutti i soggetti che in qualunque momento durante l'esercizio di riferimento siano stati componenti del Consiglio di Amministrazione e degli Organismi di Controllo.

2. la gestione dell'acquisto/cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori (compresi i prestiti);
3. la biglietteria;
4. le sponsorizzazioni e la pubblicità;
5. i diritti radio-televisivi;
6. il merchandising e l'ospitalità;
7. l'attività sportiva (es. attività amministrative, attività riguardanti il *match day*, logistica, *scouting*, etc.);
8. l'uso e la gestione dello stadio e dei centri di allenamento;
9. lo sviluppo del settore giovanile;
10. i finanziamenti (inclusi finanziamenti garantiti con asset della Società richiedente la Licenza).

Una società può essere esclusa dall'area di consolidamento solo se le eventuali attività tipiche svolte sono già interamente riscontrabili contabilmente dal Bilancio di uno dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento e:

- la sua attività non è in alcun modo collegata alle attività tipiche di cui sopra e/o alle sedi, agli asset o al marchio della Società richiedente la Licenza;
- l'attività esercitata è irrilevante ai fini della chiarezza del bilancio consolidato e comunque non riguarda alcuna delle attività tipiche di cui a punti 1 e 2 sopra elencati.

La società richiedente la Licenza deve trasmettere una dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale nella quale:

- confermi che tutti i costi ed i ricavi generati dalle attività sopra indicate sono stati contabilizzati nei bilanci di una delle società incluse nell'area di consolidamento (fornendo spiegazioni dettagliate se questo non dovesse essere il caso);
- giustifichi nel dettaglio i motivi, ai sensi del presente articolo, per i quali è stata esclusa dall'area di consolidamento una delle società inserite nella struttura del gruppo (come definita nel criterio LF.04), laddove applicabile.

15.4.5 Rendiconto finanziario (in vigore dall'1 giugno 2023)¹²

Il rendiconto finanziario, predisposto sulla base dello schema riportato nell'Appendice VI, deve presentare i flussi finanziari dell'esercizio. Ciascun flusso di cassa deve essere coerentemente rappresentato nel periodo di competenza quale attività operativa, di investimento o di finanziamento.

A. Flussi di cassa da attività operative

Per attività operative si intendono le principali attività produttive di ricavi della Società richiedente la Licenza e le altre attività che non rappresentano attività di investimento o finanziamento.

Pertanto, tali operazioni generalmente derivano dall'attività negoziale e da altre operazioni aventi impatto sulla determinazione dell'utile o della perdita netta. In tale sezione dovrà essere riportata almeno la seguente voce:

¹² In vigore dall'1 giugno 2023 e quindi a partire dal bilancio al 30 giugno 2023, in caso di esercizio coincidente con la stagione sportiva, ovvero dal bilancio al 31 dicembre 2023, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare.

- *Flussi di cassa netti da attività operative*

I flussi di cassa derivanti dalle imposte sul reddito devono essere rappresentati separatamente e classificati come flussi di cassa da attività operative, a meno che non possano essere adeguatamente e specificatamente identificate come attività di finanziamento o di investimento.

B. Flussi di cassa da attività di investimento

Per attività di investimento si intendono l'acquisizione e la cessione di attività a lungo termine (incluse le acquisizioni/ cessioni di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori) e altri investimenti non inclusi nelle disponibilità liquide e nei mezzi equivalenti. La Società richiedente la Licenza deve presentare separatamente le principali categorie di entrate e uscite di cassa derivanti da attività di investimento. Il dettaglio delle voci da riportare è il seguente:

- *Flussi finanziari derivanti da attività di investimento*
- *Flussi di cassa in entrata / in uscita da acquisizione / cessione di diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori*
- *Flussi di cassa in entrata / in uscita da acquisizione / cessione di immobilizzazioni materiali*
- *Altri flussi di cassa in entrata / in uscita da attività di investimento*

I flussi di cassa derivanti da dividendi ricevuti devono essere riportati separatamente.

C. Flussi di cassa da attività di finanziamento

Per attività di finanziamento si intendono le attività derivanti da incassi e pagamenti relativi alle azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale e finanziamenti della società. La società richiedente la Licenza deve riportare separatamente le principali categorie di incassi lordi e pagamenti lordi derivanti da attività di finanziamento. Il dettaglio delle voci da riportare è il seguente:

- *Flussi di cassa in entrata / in uscita da finanziamenti - azionisti e parti correlate*
- *Flussi di cassa in entrata / in uscita da prestiti - istituzioni finanziarie*
- *Flussi di cassa in entrata / in uscita da aumento/riduzione di capitale / capitale proprio*
- *Flussi di cassa in uscita da dividendi pagati a proprietari / azionisti*
- *Altri flussi di cassa in entrata / in uscita da attività di finanziamento*

I flussi di cassa derivanti da interessi devono essere riportati separatamente.

L'ammontare delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti riportato nel rendiconto finanziario presentato, deve essere riconciliato con le equivalenti voci rappresentate in bilancio.

15.4.6 Requisiti Contabili

La Società richiedente la Licenza deve predisporre il Bilancio d'esercizio nel rispetto della vigente normativa civilistica e sulla base dei principi contabili fissati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali.

In caso di mancato rispetto di tali principi, la società deve predisporre e depositare all'Ufficio Licenze UEFA e SF una documentazione supplementare¹³, comprensiva di:

- stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa rielaborati alla luce del rispetto dei suddetti principi;
- nota esplicativa, che illustri la riconciliazione dei valori;
- dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante delle Società richiedente la Licenza attestante la completezza, l'accuratezza e la conformità della documentazione supplementare a quanto stabilito dal Manuale.

Tale documentazione supplementare deve essere verificata sulla base di Procedure di verifica concordate ("Agreed upon procedures") dalla medesima società che ha svolto la revisione sul Bilancio.

15.4.7 Procedura di valutazione

Il Bilancio deve essere sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate ovvero che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società calcistiche professionistiche.

La relazione della società di revisione deve esprimere chiaramente il giudizio sul Bilancio nel suo insieme.

Nel caso in cui la Società richiedente la Licenza fosse tenuta a predisporre documentazione supplementare, non risultando il Bilancio conforme ai principi e requisiti prescritti dal Manuale, anche questa ulteriore documentazione deve essere sottoposta alla medesima società che ha svolto la revisione sul Bilancio. In questo caso, la valutazione della società di revisione deve essere espressa sulla base di Procedure di verifica concordate ("Agreed upon procedures"), ai sensi del principio internazionale ISRS 4400 (*International Standard on Related Services*) e la relazione deve:

- contenere un paragrafo nel quale sia specificato che la verifica è stata eseguita ai sensi del suddetto principio internazionale;
- essere trasmessa all'Ufficio Licenze UEFA e SF unitamente alla relativa documentazione.

Le Procedure di verifica concordate devono, come ipotesi minima, comprendere:

- l'analisi della documentazione supplementare fornita dalla Società richiedente la Licenza;
- la richiesta di chiarimenti;
- la riconciliazione dei valori con quelli risultanti dall'ultimo Bilancio revisionato;
- controlli e confronti sostanziali con le fonti da cui derivano le informazioni.

15.4.8 La decisione

La Licenza non può essere rilasciata se:

¹³ In vigore dall'1 giugno 2023 e quindi a partire dal bilancio al 30 giugno 2023, in caso di esercizio coincidente con la stagione sportiva, ovvero dal bilancio al 31 dicembre 2023, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare.

- A) la Società richiedente la Licenza non presenta, entro il termine perentorio fissato dall'Ufficio Licenze UEFA e SF, il Bilancio corredato dai documenti di cui all'art. 15.4.3 del Manuale;
- B) i documenti di cui all'art. 15.4.3 del Manuale non rispettano i principi e requisiti minimi contabili e di contenuto prescritti dal Manuale;
- C) l'area di consolidamento non è stata definita in conformità con l'art.15.4.4;
- D) nella relazione della società di revisione o in altro documento è evidenziata la situazione descritta all'art. 14.4.2 lett.D.

Alla luce della relazione della società di revisione, la Commissione di primo grado valuta il rilascio della Licenza, tenendo conto dei seguenti aspetti:

E) se la relazione della società di revisione non presenta rilievi o eccezioni ("unqualified opinion"), la Licenza può essere rilasciata;

F) se la relazione della società di revisione presenta un giudizio negativo ("*adverse opinion*") o l'impossibilità di esprimere un giudizio ("*disclaimer of opinion*"), la Licenza non può essere rilasciata; ove tale impossibilità fosse dettata da fattori contingenti e gli stessi fossero superati in un momento successivo, la Società richiedente la Licenza potrà presentare, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte della Commissione di secondo grado, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio;

G) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione (qualified except for opinion), un richiamo di informativa ("*emphasis of matter*") o un *key audit matter* relativamente alla continuità aziendale, la Licenza non può essere rilasciata, a meno che la Società richiedente la Licenza presenti, entro il termine per la decisione per il rilascio della Licenza da parte della Commissione di secondo grado:

- una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non presenti eccezioni, richiami di informativa o *key audit matter* relativamente alla continuità aziendale; ovvero
- ulteriori prove documentali che dimostrino, a giudizio della Commissione, la capacità della società stessa di garantire la continuità aziendale almeno fino al termine della Stagione della Licenza;

H) se la relazione della società di revisione presenta una eccezione, un richiamo di informativa o un *key audit matter* relativamente ad un aspetto diverso dalla continuità aziendale, la Commissione di primo grado deve valutare le implicazioni di tali aspetti ai fini del rilascio della Licenza. La Licenza può essere negata, a meno che la Società richiedente la Licenza presenti ulteriori prove documentali, riferite ai rilievi evidenziati, che siano valutate positivamente dalla Commissione stessa;

I) se la relazione della società di revisione, all'esito delle Procedure di verifica concordate ("*Agreed upon procedures*") evidenzia la presenza di errori ovvero informazioni non corrette nella documentazione supplementare, la Licenza può essere negata.

15.5 Assenza di debiti scaduti da trasferimento di calciatrici

Criterio e grado: FF.02 A

Descrizione

ASSENZA DEBITI SCADUTI DA TRASFERIMENTO DI CALCIATRICI

La Società richiedente la Licenza deve dimostrare di non avere, alla data del 31 marzo che precede la Stagione della Licenza, debiti scaduti al 28 febbraio nei confronti di altre società di calcio, derivanti da trasferimenti di calciatrici, intervenuti fino al medesimo termine del 28 febbraio precedente; ovvero deve dimostrare che:

- ha saldato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo il debito scaduto al 28 febbraio precedente, o, in alternativa
- ha concluso, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un accordo scritto con il creditore che estende i termini di pagamento del debito scaduto al 28 febbraio precedente ad una data successiva al 31 marzo, o, in alternativa
- si è opposta, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, o, in alternativa
- ha presentato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali sul debito scaduto.
- Relativamente ai debiti derivanti da *contributi di solidarietà ed indennità di formazione (se applicabile)*, dovuti ai sensi del *Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori*, ha posto in essere, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, tutte le attività necessarie per pervenire alla identificazione e al pagamento del creditore.

Il criterio in base al quale un debito è da considerarsi scaduto si desume dalla documentazione contrattuale disponibile.

Attestazioni e documenti

Attestazione, da parte degli Uffici FIGC preposti, dell'avvenuto saldo dei ratei relativi alle operazioni di campagna trasferimenti in ambito nazionale.

Tabella di riepilogo delle transazioni relative ai trasferimenti internazionali delle calciatrici ed ai trasferimenti nazionali con rilevanza internazionale.

Dichiarazione attestante l'assenza di debiti scaduti al 28 febbraio per trasferimenti internazionali di calciatrici o per trasferimenti nazionali con rilevanza internazionale; oppure, con riferimento ai debiti che risultano scaduti:

- documentazione bancaria comprovante gli avvenuti pagamenti;
- documentazione relativa alla eventuale dilazione dei termini di pagamento;
- opposizione ad un ricorso o costituzione in un procedimento contenzioso, contenente la contestazione della fondatezza della richiesta del creditore;
- conferma scritta da parte dell'organo amministrativo, giurisdizionale o arbitrale dell'eventuale esistenza del contenzioso.

15.5.1 Tabella di riepilogo delle operazioni relative ai trasferimenti delle calciatrici

La Società richiedente la Licenza deve predisporre una tabella di riepilogo delle operazioni relative ai trasferimenti internazionali ed ai trasferimenti nazionali con rilevanza internazionale delle calciatrici, intervenute fino alla data del 28 febbraio che precede la Stagione della Licenza. La tabella deve essere predisposta anche se non è intervenuto nessun trasferimento/prestito nel periodo di riferimento.

Tra i debiti derivanti dal trasferimento delle calciatrici rientrano anche i “*contributi di solidarietà*” e le “*indennità di formazione*” (se applicabile) dovute ai sensi del *Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori*, tutti gli importi variabili, legati al verificarsi di determinate condizioni (es. premi) e qualsiasi importo (dovuto individualmente o solidalmente) deciso dalle autorità competenti in merito alla cessazione di un contratto di una calciatrice.

Relativamente alle operazioni di trasferimento (acquisizioni definitive o prestiti) da società affiliate a federazioni estere ed alle operazioni di trasferimento nazionali con rilevanza internazionale, nella tabella devono essere indicati separatamente:

- a) tutte le calciatrici acquisite nel periodo di 12 mesi antecedenti al 28 febbraio che precede la Stagione della Licenza (1 marzo – 28 febbraio), indipendentemente dal fatto che al 28 febbraio sussista o meno un debito nei confronti di altre società¹⁴;
- b) tutte le calciatrici per le quali, al 28 febbraio, risultino ancora aperte posizioni debitorie;
- c) tutti i trasferimenti per i quali è pendente un procedimento contenzioso innanzi un organo amministrativo, giurisdizionale o arbitrale dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

In particolare, la tabella deve contenere le seguenti informazioni:

- nominativo e data di nascita della calciatrice;
- data del trasferimento (acquisizione/prestito);
- società di provenienza;
- importo versato e/o da versare (compresi contributi di solidarietà e indennità di formazione - se applicabile) per il trasferimento (acquisizione/prestito);
- altri eventuali oneri accessori di diretta imputazione;
- importo saldato/pagato e date dei pagamenti;
- saldo relativo ad ogni debito derivante dal trasferimento di una calciatrice (acquisizione/prestito) al 28 febbraio, con il dettaglio della/e data/e di scadenza;
- importi dovuti alla data del 31 marzo per debiti scaduti al 28 febbraio (relativi a trasferimenti intervenuti fino al 28 febbraio), con il dettaglio della/e data/e di scadenza e relative note esplicative;
- importi variabili (es. premi) non ancora maturati o comunque non ancora identificati nella situazione contabile al 28 febbraio;
- importi sui quali pende un procedimento contenzioso al 31 marzo.

Il debito totale risultante dalla tabella deve essere corrispondente a quello della voce “*debiti verso società di calcio estere*” relativa alla situazione contabile del predetto conto al 28 febbraio. Nella tabella devono essere riportati tutti i debiti derivanti dalle tipologie di trasferimento sopra richiamate, anche nel caso in cui il creditore non ne avesse mai richiesto il pagamento.

¹⁴ Solo ed esclusivamente per l'ottenimento della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2023/2024, nella tabella devono essere indicati separatamente tutte le calciatrici acquisite nel periodo tra il 1 gennaio 2022 e il 28 febbraio 2023.

La tabella in oggetto deve essere approvata e sottoscritta dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile della Società richiedente la Licenza.

15.5.2 Procedura di valutazione

L'esame della documentazione comprovante il rispetto del criterio FF.03 è svolto direttamente dagli Organi del Sistema.

L'Ufficio della FIGC preposto, certifica all'Ufficio Licenze UEFA e SF l'avvenuto saldo dei ratei fissi e variabili relativi alle operazioni di campagna trasferimenti in ambito nazionale, anche attraverso il sistema della stanza di compensazione.

15.5.3 La decisione

La Licenza non può essere rilasciata se:

- A) la documentazione attestante l'assenza di debiti scaduti derivanti dal trasferimento delle calciatrici non viene trasmessa all'Ufficio Licenze UEFA e SF, entro il termine perentorio;
- B) i documenti di cui alla lettera A) non rispettano i requisiti minimi prescritti dal Manuale;
- C) la Società richiedente la Licenza, alla data del 31 marzo che precede la Stagione della Licenza, presenta debiti scaduti al 28 febbraio nei confronti di altre società di calcio (ivi compresi i "contributi di solidarietà", le "indennità di formazione" e gli importi variabili), derivanti da trasferimenti di calciatrici intervenuti fino al medesimo termine del 28 febbraio.

Se la Società richiedente la Licenza si trova nella situazione sub C), la Licenza può comunque essere rilasciata purché la società dimostri che:

- a) ha saldato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, il debito scaduto al 28 febbraio, o, in alternativa
 - b) ha concluso, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un accordo scritto con il creditore estendendo i termini di pagamento del debito scaduto¹⁵ al 28 febbraio ad una data successiva al 31 marzo, o, in alternativa
 - c) si è opposta, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, o, in alternativa
 - d) ha presentato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso non manifestamente infondato innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.
 - e) Relativamente ai debiti derivanti da contributi di solidarietà ed indennità di formazione (se applicabile), dovuti ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori, ha posto in essere, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, tutte le attività necessarie per pervenire alla identificazione e al pagamento del creditore.
- La manifesta infondatezza dei ricorsi e/o delle opposizioni o eccezioni di cui alle lett. c), d) e il

¹⁵ Il fatto che il creditore non abbia richiesto il pagamento del debito non può essere considerato come una estensione dei termini di pagamento del debito scaduto.

comportamento proattivo di cui alla lett. e) sono valutate dalla Commissione di primo grado e/o dalla Commissione di secondo grado sulla base delle tesi proposte dalla Società richiedente la Licenza.

15.6 Pagamento degli emolumenti ai dipendenti e versamento di ritenute e contributi

Criterio e grado: FF.03 A

Descrizione

PAGAMENTO DEGLI EMOLUMENTI AI DIPENDENTI E VERSAMENTO DI RITENUTE E CONTRIBUTI

La Società richiedente la Licenza deve dimostrare di aver pagato, entro e non oltre il termine perentorio del successivo 31 marzo:

1. gli Emolumenti dovuti ai propri *dipendenti*, fino al mese di gennaio (compreso) che precede la Stagione della Licenza o, in alternativa, deve dimostrare che, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo:

- si è opposta ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, oppure
- ha presentato un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali;

2. le ritenute fiscali relative agli Emolumenti dovuti ai *dipendenti*, fino al mese di dicembre (compreso) che precede la Stagione della Licenza o, in alternativa, deve dimostrare che, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo:

- sono stati ottenuti provvedimenti di *rateazione* che hanno differito i termini di pagamento ad una data successiva a quella del 31 marzo, o, in alternativa
- si è opposta ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, o, in alternativa
- ha presentato un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

3. i contributi INPS relativi agli Emolumenti dovuti ai *dipendenti*, fino al mese di gennaio (compreso) che precede la Stagione della Licenza o, in alternativa, deve dimostrare che, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo:

- sono stati ottenuti provvedimenti di *rateazione* che hanno differito i termini di pagamento ad una data successiva a quella del 31 marzo, o, in alternativa
- si è opposta ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un

creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, o, in alternativa

- ha presentato un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

Attestazioni e documenti

- Dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai *dipendenti*, fino al mese di gennaio (compreso) corredata dal Prospetto dei *dipendenti* e dalla prova dei pagamenti;
- opposizione ad un ricorso o costituzione in un procedimento contenzioso, contenente la contestazione della fondatezza della richiesta del creditore;
- conferma scritta da parte dell'organo amministrativo, giurisdizionale o arbitrale dell'eventuale esistenza del contenzioso.

- Dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute fiscali, relative agli emolumenti dovuti ai *dipendenti*, fino al mese di dicembre (compreso) e dei contributi INPS, relativi agli emolumenti dovuti ai *dipendenti*, fino al mese di gennaio (compreso), corredata dalla prova dei versamenti, ovvero

- documentazione relativa alla eventuale dilazione dei termini di pagamento;
- opposizione ad un ricorso o costituzione in un procedimento contenzioso, contenente la contestazione della fondatezza della richiesta del creditore;
- conferma scritta da parte dell'organo amministrativo, giurisdizionale o arbitrale dell'eventuale esistenza del contenzioso.

15.6.1 Principi generali

Ai fini del rispetto del criterio FF.03 sono considerati dipendenti i seguenti soggetti:

a) tutte le calciatrici professioniste ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei calciatori;

b) gli allenatori di tutte le categorie e gli operatori sanitari con contratti per i quali sussiste l'obbligo di deposito presso la FIGC;

c) il personale di cui ai criteri organizzativi PF.02, PF.03, PF.04, PF.05, PF.10 e PF.12.

Sono considerati debiti tutti gli importi dovuti ai dipendenti, all'Erario e agli Istituti previdenziali, derivanti da obbligazioni contrattuali o legali verso i dipendenti stessi.

Tra gli importi dovuti devono essere considerati anche i debiti relativi a soggetti che, per qualsivoglia ragione, non sono più nell'organico della società.

15.6.2 Prospetto riepilogativo dei dipendenti

La Società richiedente la Licenza deve predisporre un prospetto contenente l'indicazione di tutti i dipendenti che sono o sono stati nell'organico della società stessa in qualsiasi momento nel corso dei 12 mesi antecedenti al 28 febbraio che precede la Stagione della Licenza (1 marzo

– 28 febbraio)¹⁶. Il prospetto deve inoltre includere tutti quei dipendenti nei confronti dei quali ci siano, alla data del 28 febbraio, posizioni debitorie aperte e tutti quei dipendenti per i quali è pendente un procedimento contenzioso relativo ad un debito scaduto innanzi un organo amministrativo, giurisdizionale o arbitrale dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

Il prospetto dei dipendenti deve contenere le seguenti informazioni per ciascun dipendente:

- nominativo del dipendente;
- posizione ricoperta dal dipendente;
- data di inizio del rapporto;
- data di fine del rapporto (ove applicabile);
- debiti alla data del 28 febbraio (con indicazione della data di scadenza di ciascuno di essi) e relative note esplicative;
- importi scaduti al 28 febbraio oggetto di contenzioso al 31 marzo.

Il debito totale riportato nella tabella deve essere corrispondente a quello della relativa voce, o dei relativi sottoconti, risultante dalla situazione contabile della predetta voce al 28 febbraio. Tale prospetto deve essere approvato e sottoscritto dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile della Società richiedente la Licenza e deve essere trasmesso sia all'Ufficio Licenze UEFA e SF sia agli altri Uffici FIGC preposti ai sensi dell'art. 15.6.4.

15.6.3 Prospetto riepilogativo di ritenute fiscali e contributi INPS

La Società richiedente la Licenza deve predisporre un prospetto contenente l'indicazione del debito per ritenute fiscali relative agli Emolumenti dovuti ai dipendenti, fino al mese di dicembre (compreso) e contributi INPS relativi agli Emolumenti dovuti ai dipendenti, fino al mese di gennaio (compreso). Il prospetto deve inoltre riportare eventuali contenziosi relativi a debiti per ritenute fiscali e contributi INPS.

Il prospetto deve contenere le seguenti informazioni:

- nominativo del soggetto creditore;
- debiti alla data del 28 febbraio (con indicazione della data di scadenza di ciascuno di essi);
- importi oggetto di contenzioso;
- eventuali documenti di supporto.

Il debito totale riportato nella tabella deve essere corrispondente a quello della relativa voce, o dei relativi sottoconti, risultante dalla situazione contabile al 28 febbraio.

Tale prospetto deve essere approvato e sottoscritto dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile della Società richiedente la Licenza e deve essere trasmesso sia all'Ufficio Licenze UEFA e SF sia agli altri Uffici FIGC preposti ai sensi dell'art.

¹⁶ Solo ed esclusivamente per l'ottenimento della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2023/2024, il prospetto deve contenere l'indicazione di tutti i *dipendenti* che sono o sono stati nell'organico della società stessa in qualsiasi momento nel corso del periodo tra il 1 gennaio 2022 e il 28 febbraio 2023.

15.6.4.

15.6.4 Procedura di valutazione

L'esame della documentazione comprovante il rispetto del criterio FF.03, è svolto dalla FIGC. A tal fine la Società richiedente la Licenza è tenuta a fornire alla FIGC la documentazione richiesta dalla stessa per procedere alle verifiche.

Il pagamento di Emolumenti dovuti ai *dipendenti*, di cui alla lett. c) dell'art. 15.6.1 del Manuale, è documentato dalla Società richiedente la Licenza, mediante copia dei relativi contratti e di idonea documentazione comprovante il pagamento stesso.

Gli Uffici FIGC preposti devono certificare all'Ufficio Licenze UEFA e SF l'esito di tali controlli sul rispetto del criterio FF.03 da parte delle Società richiedenti la Licenza.

15.6.5 La decisione

La Licenza non può essere rilasciata se:

A) la documentazione attestante l'assenza di debiti scaduti derivanti dal pagamento degli Emolumenti ai dipendenti e delle relative ritenute fiscali e contributi INPS non viene trasmessa all'Ufficio Licenze UEFA e SF entro il termine perentorio.

B) I documenti di cui alla lettera A) non rispettano i requisiti minimi prescritti dal Manuale.

C) La Società richiedente la Licenza non ha pagato gli Emolumenti dovuti ai dipendenti fino al mese di gennaio (compreso) che precede la Stagione della Licenza.

Se la società si trova nella situazione sub C) la Licenza può comunque essere rilasciata purché la società dimostri che:

a) ha saldato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, il suddetto debito, o, in alternativa

b) si è opposta, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, o, in alternativa

c) ha presentato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

La manifesta infondatezza dei ricorsi e/o delle opposizioni o eccezioni di cui alle lett. b), c) è valutata dalla Commissione di primo grado e/o dalla Commissione di secondo grado sulla base delle tesi proposte dalla Società richiedente la Licenza.

D) La Società richiedente la Licenza non ha versato le ritenute fiscali relative agli Emolumenti dovuti ai dipendenti, fino al mese di dicembre (compreso) e i contributi INPS relativi agli Emolumenti dovuti ai dipendenti fino al mese di gennaio (compreso) che precede la Stagione della Licenza.

Se la società si trova nella situazione sub D) la Licenza può comunque essere rilasciata purché la società dimostri che:

- a) ha saldato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, il suddetto debito, o, in alternativa
- b) ha concluso, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un accordo scritto con il creditore estendendo i termini di pagamento del suddetto debito¹⁷ ad una data successiva a quella del 31 marzo, o, in alternativa
- c) si è opposta, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, ad un ricorso o si è costituita in un procedimento contenzioso promosso da un creditore con riferimento ad un debito scaduto, contestando la fondatezza della richiesta con motivazioni non manifestamente infondate, o, in alternativa
- d) ha presentato, entro e non oltre il termine perentorio del 31 marzo, un ricorso o ha comunque avviato un procedimento contenzioso, non manifestamente infondato, innanzi organi amministrativi, giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni sportive nazionali o internazionali.

La manifesta infondatezza dei ricorsi e/o delle opposizioni o eccezioni di cui alle lett. c), d) è valutata dalla Commissione di primo grado e/o dalla Commissione di secondo grado sulla base delle tesi proposte dalla Società richiedente la Licenza.

Critério e grado: FF.04 A

Descrizione

ASSENZA DEBITI SCADUTI NEI CONFRONTI DELLA UEFA E DELLA FIGC

La Società richiedente la Licenza deve dimostrare di non avere, alla data del 31 marzo che precede la Stagione della Licenza, debiti scaduti al 28 febbraio nei confronti della UEFA (ivi inclusi gli importi oggetto di decisione del CFCB) e della FIGC.

Attestazioni e documenti

Dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Società richiedente la Licenza, attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti nei confronti della UEFA e della FIGC.

¹⁷ Il fatto che il creditore non abbia richiesto il pagamento del debito non può essere considerato come una estensione dei termini di pagamento del debito scaduto.

APPENDICI

Le seguenti appendici sono parte integrante del Manuale e contengono disposizioni vincolanti salvo diversa indicazione.

APPENDICE I - REGOLAMENTO DEL PROCESSO DECISIONALE

- VINCOLANTE -

Art. 1 Principi generali

Il presente regolamento disciplina la procedura di rilascio della Licenza da parte della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado.

Art. 2 Principio di uguaglianza

La Commissione di primo grado e la Commissione di secondo grado garantiscono l'equità di trattamento per tutte le società.

Art. 3 Rappresentanza

Le società hanno diritto di farsi rappresentare da un proprio consulente di fiducia in ogni fase del processo di rilascio della Licenza e successivamente al rilascio stesso.

Le società possono richiedere, con apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante, di essere ascoltate innanzi la Commissione di primo grado e la Commissione di secondo grado e di farsi assistere da un consulente di fiducia, munito di delega.

Art. 4 Onere della prova

In caso di contestazione da parte degli Organi del Sistema, le società hanno l'onere di provare la sussistenza dei criteri per il rilascio della Licenza e la veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

Art. 5 Decisioni

La Commissione di primo grado e la Commissione di secondo grado sono convocate dai rispettivi Presidenti e sono validamente costituite con la presenza di almeno cinque membri, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente, e comunque con la presenza di almeno uno dei componenti con competenze in materia di impiantistica sportiva.

Le decisioni della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado, basate sulla documentazione presentata dalle società e sulle relazioni predisposte dagli Esperti, sono adottate a maggioranza dei presenti, con motivazione scritta; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Tali decisioni devono essere succintamente motivate e comunicate alle società, anche solo via

PEC.

Art. 6 Motivi di ricorso

Sono legittimate a presentare ricorso alla Commissione di secondo grado le società che non abbiano ottenuto la Licenza o che ne abbiano subito la revoca.

In nessun caso è ammesso il ricorso di una società avverso il rilascio della Licenza ad un'altra società.

Art. 7 Termini

I termini del procedimento di rilascio delle Licenze sono definiti e comunicati annualmente alle società dall'Ufficio Licenze UEFA e SF.

I termini si calcolano applicando il principio del *dies a quo non computatur*.

I termini che scadono in giorno festivo sono prorogati al successivo giorno non festivo.

Art. 8 Contenuto e forma del ricorso alla Commissione del secondo grado

Il ricorso alla Commissione di secondo grado deve contenere:

- l'identificazione completa della società ricorrente e del sottoscrittore del ricorso con i relativi poteri;
- l'indicazione del provvedimento impugnato;
- i motivi dell'impugnazione.

Il ricorso deve essere indirizzato alla Commissione di secondo grado ed inviato, via PEC, all'Ufficio Licenze UEFA e SF, in funzione di segreteria della Commissione di secondo grado.


Al ricorso deve essere allegata, l'eventuale documentazione a sostegno.

Art. 9 Immediata esecutività delle decisioni


Le decisioni della Commissione di primo grado e della Commissione di secondo grado sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo.

APPENDICE II - PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLA LICENZA
- VINCOLANTE -


PROCEDURA DI PRIMA ISTANZA



PROCEDURA DI APPELLO



ORGANO ARBITRALE DELLE LICENZE UEFA



Entro e non oltre il termine stabilito dalla UEFA:

l'Ufficio Licenze UEFA e SF trasmette alla UEFA l'elenco delle Decisioni sul rilascio/diniego della Licenza per la stagione sportiva successiva

APPENDICE III - REQUISITI INFRASTRUTTURALI **- VINCOLANTE -**

Premessa

Per ottenere la Licenza, la Società richiedente la Licenza deve dimostrare la disponibilità di uno Stadio che sia certificato ai sensi dell'UEFA Stadium Infrastructure Regulations (Edition 2018) e rispetti i requisiti infrastrutturali previsti dalla prima categoria descritti di seguito. In caso di contrasto tra il contenuto del Manuale ed il regolamento *UEFA Stadium Infrastructure Regulations* (Edition 2018) prevale tale ultimo regolamento.

- Art. 1 Dimensioni e caratteristiche del terreno di gioco
- Art. 2 Area di riscaldamento
- Art. 3 Porte e porta di riserva
- Art. 4 Panchine
- Art. 5 Bandiere
- Art. 6 Locali per calciatrici e ufficiali di gara
- Art. 7 Spogliatoi
- Art. 8 Locale per il delegato UEFA/ Referee Observer
- Art. 9 Infermeria per calciatrici ed arbitri
- Art. 10 Locale per il controllo antidoping
- Art. 11 Parcheggi squadre e ufficiali di gara
- Art. 12 Impianto di illuminazione
- Art. 13 Capienza dello stadio
- Art. 14 Tribune e strutture per gli spettatori
- Art. 15 Accesso al pubblico, uscite e percorsi
- Art. 16 Impianto di illuminazione di emergenza
- Art. 17 Impianto di diffusione sonora
- Art. 18 Servizi igienici
- Art. 19 Locali di primo soccorso
- Art. 20 Spettatori portatori di handicap
- Art. 21 Tribuna VIP e area ospitalità
- Art. 22 Area Parcheggi
- Art. 23 Sala lavoro giornalisti
- Art. 24 Tribuna stampa
- Art. 25 Posizionamento delle telecamere
- Art. 26 Postazioni commento
- Art. 27 Studio TV
- Art. 28 Spazio per interviste flash
- Art. 29 TV compound
- Art. 30 Sala conferenze stampa
- Art. 31 Mixed zone

Art. 1 Dimensioni e caratteristiche del terreno di gioco

Il terreno di gioco deve essere regolare, pianeggiante e conforme ai requisiti previsti *dall'IFAB Laws of the Game*; la superficie deve essere rettangolare di colore verde con linee bianche e deve avere, al lordo delle linee di segnatura, una lunghezza compresa tra i 100 m ed i

105 m ed una larghezza compresa tra i 64 m ed i 68 m.

Nessuna altra linea deve essere visibile sul terreno di gioco ad eccezione di quelle previste dall'*IFAB Laws of the Game*.

L'area immediatamente adiacente al terreno di gioco deve essere sicura per calciatrici e arbitri. Tutte le attrezzature presenti sul campo devono essere posizionate in modo da non rappresentare un pericolo per le giocatrici, gli allenatori e gli ufficiali di gara.

La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, ringhiere, cartelloni pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere, se lo spazio lo permette, conforme ai requisiti descritti nell'*Annex B dell'UEFA Stadium Infrastructure Regulations – Edition 2018*.

Il terreno di gioco può essere in erba naturale (100 % erba naturale), in erba naturale rinforzata (ibrido) o in manto erboso artificiale (100 % erba artificiale).

Il manto erboso in erba artificiale deve:

- a) essere in possesso della relativa certificazione FIFA, rilasciata da un laboratorio accreditato dopo gli opportuni test che confermano il soddisfacimento degli standard FIFA;
- b) rispettare i requisiti stabiliti dalla legislazione vigente.

Lo stadio deve essere costruito ed attrezzato in maniera da rendere il terreno di gioco sempre utilizzabile per tutti gli incontri delle Competizioni UEFA.

Nessun oggetto può essere posizionato ad una altezza inferiore a m 21 dal terreno di gioco.

Art. 2 Area di riscaldamento

Deve essere prevista un'area per il riscaldamento delle calciatrici lungo le linee laterali, dietro all'assistente n.1. L'area di riscaldamento deve essere in erba naturale o artificiale (fissata al suolo), idealmente della stessa superficie del terreno di gioco. Se non c'è spazio dietro all'assistente n.1, l'area di riscaldamento deve essere predisposta dietro una delle porte e alle spalle dei cartelloni pubblicitari (se presenti).

Art. 3 Porte e porta di riserva

I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o materiale similare, avere sezione circolare o ellittica e non costituire pericolo per l'incolumità delle calciatrici.

Le porte devono rispettare quanto disposto dalle *IFAB Laws of the game*, in particolare:

- la larghezza interna ai pali deve essere di m 7,32;
- la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di m 2,44;
- i pali e la traversa devono avere la stessa larghezza e profondità, che non deve eccedere in 12 cm;
- tutti gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco;
- le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità delle calciatrici e devono essere saldamente fissate al suolo.

Inoltre, deve essere sempre disponibile e di facile installazione una porta di riserva di uguali caratteristiche.

Art. 4 Panchine

Le due panchine per tecnici e calciatrici di riserva devono essere:

- adeguatamente coperte;
- in grado di ospitare ciascuna almeno 14 persone;
- posizionate ad una distanza minima di m 4 dalla linea laterale.

Deve essere prevista una postazione con sedia e tavolo per il quarto ufficiale. Possibilmente tale postazione deve essere coperta e posta tra le due panchine.

Art. 5 Bandiere

Lo stadio deve essere dotato di supporti per l'esposizione di almeno 5 bandiere.

Art. 6 Locali per calciatrici e ufficiali di gara

Tutti i locali dedicati a calciatrici, arbitri ed altri ufficiali di gara devono essere:

- ben illuminati;
- con sufficiente ricambio di aria;
- riscaldati;
- individuabili con chiarezza dai cartelli di segnalazione;
- dotati di connessione internet Wi-Fi.

Art. 7 Spogliatoi

I due spogliatoi delle squadre devono avere le seguenti caratteristiche:

- posti a sedere per un minimo di 25 persone;
- appendiabiti e/o armadietti per un minimo di 25 persone;
- 5 docce;
- 2 wc con seduta separati;
- 1 lettino per i massaggi;
- 1 lavagna per spiegazioni tattiche.

Lo spogliatoio arbitri deve avere le seguenti caratteristiche:

- 1 doccia;
- 1 wc con seduta;
- posti a sedere per un minimo di 5 persone;
- appendiabiti e/o armadietti per un minimo di 5 persone;
- un tavolo.

Lo struttura dello stadio deve garantire agli arbitri ed alle squadre un accesso diretto, privato e sicuro dagli spogliatoi al terreno di gioco.

Art. 8 Locale per il Delegato UEFA/ Referee Observer

Lo stadio deve essere dotato di un locale dedicato esclusivamente al Delegato UEFA e al *Referee Observer* (se designato), con facile accesso agli spogliatoi squadre e arbitri.

Art. 9 Infermeria per calciatrici e arbitri

Lo stadio deve essere dotato di un'infermeria che rispetti le disposizioni *dell'UEFA Medical Regulations*.

Art. 10 Locale per il controllo antidoping

Lo stadio deve essere dotato di un locale per controllo antidoping che rispetti le disposizioni *dell'UEFA Anti-Doping Regulations*.

Art. 11 Parcheggi squadre e ufficiali di gara

Devono essere messi a disposizione delle squadre, degli arbitri e degli altri ufficiali di gara, nelle immediate vicinanze dei rispettivi ingressi, i seguenti parcheggi:

- almeno 2 posti di stazionamento per gli autobus delle squadre;
- almeno 10 posti di stazionamento per le vetture.

Se tali parcheggi non sono collocati nelle vicinanze dell'ingresso dedicato a squadre, arbitri e ufficiali di gara, deve essere predisposta un'area di *drop off* sicura e interdetta al pubblico.

Art. 12 Impianto di illuminazione

Per le partite giocate con l'utilizzo dei riflettori, lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione capace di mantenere un illuminamento orizzontale medio, di almeno 350 Eh(lux), misurato secondo quanto disposto dall'*Annex A dell'UEFA Stadium Infrastructure Regulations (edition 2018)*.

Per le partite trasmesse dalle emittenti televisive l'impianto di illuminazione deve garantire un livello di illuminamento adeguato alla produzione dell'evento.

Art. 13 Capienza dello Stadio

La capienza dello Stadio non deve essere inferiore a 200 posti. Deve essere prevista un'area separata destinata agli spettatori ospiti la cui capienza non sia inferiore al 5% della capienza complessiva dello Stadio.

Art. 14 Tribune e strutture per gli spettatori

Le tribune devono essere fissate ad una struttura portante e non devono essere appoggiate o contenere strutture tubolari o impalcature. Non sono ammesse tribune temporanee realizzate con tipologie di materiali, design e conformazione chiaramente utilizzabili solo per un periodo di tempo limitato.

Sono ammessi i posti in piedi solo nel caso in cui le panchine o i seggiolini senza schienale siano stabilmente fissati al suolo.

Lo stadio deve essere dotato di almeno un punto vendita di cibi e bevande in corrispondenza di ciascun settore.

Lo stadio deve essere in buone condizioni e tutte le aree pubbliche devono essere sufficientemente illuminate. Non devono essere presenti materiali pericolosi (es. pezzi di cemento, mattoni) che potrebbero essere lanciati o che, utilizzati impropriamente, potrebbero creare pericoli per l'incolumità delle persone.

Art. 15 Accesso al pubblico, uscite e percorsi

L'accesso ai percorsi dello stadio, gli ingressi, le uscite e tutte le aree riservate al pubblico devono essere chiaramente indicate e adeguatamente segnalate (es. tramite lettere e numeri identificativi) al fine di guidare il pubblico da e verso il proprio posto sugli spalti.

I cancelli di ingresso e/o i tornelli devono essere strutturati in maniera da evitare il sovraffollamento e garantire un accesso scorrevole agli spettatori.

Presso ciascun ingresso deve, inoltre, essere affisso, in modo chiaramente leggibile da parte degli spettatori, il regolamento d'uso dello stadio indicante gli oggetti proibiti. Il regolamento d'uso dello stadio deve adottare preferibilmente la simbologia grafica internazionale.

Tutti gli accessi al pubblico, le uscite e i percorsi di esodo devono essere chiaramente identificabili rispetto agli spalti. I cancelli, le porte e i portoni di ingresso e di uscita dello stadio devono essere funzionanti e indicati da cartelli di segnalazione chiaramente comprensibili da tutti gli spettatori.

Tutte le porte ed i portoni di uscita dello stadio, compresi quelli che conducono dalle tribune verso l'area di gioco, devono aprirsi verso l'esterno e non devono essere chiusi a chiave nel periodo di tempo nel quale gli spettatori sono presenti nello stadio.

Art. 16 Impianto di illuminazione di emergenza

Al fine di garantire la sicurezza e per guidare gli spettatori e gli addetti ai lavori in caso di black out del sistema principale, lo Stadio deve essere dotato di un sistema di illuminazione di emergenza approvato dalle autorità competenti nazionali in grado di illuminare le uscite e le vie d'esodo.

Art. 17 Impianto di diffusione sonora

Lo Stadio deve essere dotato di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara (formazioni, sostituzioni, etc.) e per gli annunci di pubblica utilità e di emergenza. Tale impianto deve essere in grado di funzionare anche in caso di interruzione della rete elettrica principale.

I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico, all'interno e all'esterno dello Stadio.

Art. 18 Servizi igienici

In ogni settore dello Stadio, devono essere installati servizi igienici distribuiti tra uomini e donne, sulla base di un rapporto di 80:20, in ragione di 1 wc con seduta ogni 250 uomini, 1 orinatoio

ogni 125 uomini e 1 wc con seduta ogni 125 donne.

I servizi igienici devono essere dotati di scarico funzionante. Lavandini, carta igienica e distributore di sapone devono essere disponibili e non rimovibili.

Art. 19 Locali di primo soccorso

In ogni settore dello Stadio deve essere previsto un locale di primo soccorso per gli spettatori, adeguatamente segnalato e facilmente raggiungibile ed accessibile.

Tali locali devono essere approvati dalle autorità locali competenti.

Art. 20 Spettatori disabili

Lo Stadio deve essere dotato di accessi dedicati, percorsi di esodo e postazioni per gli spettatori disabili e per i loro accompagnatori.

Le postazioni per gli spettatori disabili ed i percorsi di accesso e deflusso in emergenza devono avere le caratteristiche definite dalla legislazione vigente in materia; devono avere ingresso riservato e diretto dall'esterno ed avere una visuale senza ostacoli del terreno di gioco.

Gli spettatori disabili devono, inoltre, avere a disposizione servizi igienici idonei, in ragione di 1:15, e punti di ristoro facilmente raggiungibili e praticabili.

Art. 21 Tribuna VIP e area ospitalità

La tribuna riservata ai VIP deve essere situata centralmente all'interno della tribuna principale (tra le due linee dei 16 mt), il più vicino possibile alla linea mediana ed avere una capienza minima di 50 posti coperti.

Lo Stadio deve essere dotato di un'area ospitalità facilmente accessibile dalla tribuna riservata ai VIP.

Art. 22 Area Parcheggio

Devono essere messi a disposizione dei VIP, degli ospiti e degli addetti ai lavori almeno 20 posti auto in un'area sicura.

Art. 23 Sala lavoro giornalisti

Lo Stadio deve essere dotato di un'area interna, attrezzata con postazioni di lavoro dotate di presa elettrica e accesso a internet, idonea ad ospitare almeno 10 rappresentanti dei media.

Art. 24 Tribuna Stampa

La tribuna stampa deve essere coperta e situata centralmente all'interno della tribuna principale. Deve avere una capienza minima di 10 postazioni, di cui almeno 5 equipaggiate con presa elettrica, accesso a internet ed una superficie di lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile.

Tali postazioni devono avere una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso agevole alle altre aree riservate ai media.

Art. 25 Posizionamento delle telecamere

All'interno dello Stadio deve essere presente una piattaforma per la telecamera principale che deve essere posizionata nella tribuna principale o in quella opposta.

Tale piattaforma deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere allineata con il centrocampo e situata ad una altezza che garantisca una visuale senza ostacoli su tutto il terreno di gioco e sulla zona limitrofa;
- essere coperta;
- avere una superficie di almeno m 2 di larghezza x m 2 di profondità, con spazio per ospitare almeno 1 telecamera;
- poggiare su una base pianeggiante, solida e non vibrante.

Art. 26 Postazioni commento

Lo Stadio deve essere dotato di almeno una postazione di commento per le partite trasmesse dalle emittenti televisive.

La postazione commento deve avere le seguenti caratteristiche:

- coperta;
- sufficientemente illuminata;
- situata centralmente (tra le due linee dei 16 m) sullo stesso lato della piattaforma della telecamera principale;
- con vista senza ostacoli su tutto il terreno di gioco e sulla zona limitrofa;
- agevolmente accessibile dalle aree riservate ai media;
- accessibile solo a persone autorizzate;
- con sufficiente spazio di movimento alle spalle dei sedili;
- dotata di almeno 3 posti a sedere, presa elettrica, linea telefonica, connessione internet, ed un tavolo da lavoro con dimensioni minime di 180 cm di lunghezza.

Art. 27 Studio TV

Lo Stadio deve essere dotato di una stanza utilizzabile come studio TV con le seguenti dimensioni minime: 5 m di lunghezza, 5 m di larghezza e 2,5 m di altezza.

Art. 28 Spazio per interviste flash

Lo Stadio deve essere dotato di un'area tra il campo di gioco e gli spogliatoi utilizzabile per effettuare interviste flash in diretta con le emittenti TV e radio.

Art. 29 TV Compound

Lo stadio deve essere dotato di un'area sicura di almeno 300 mq utilizzabile come TV Compound.

Il TV Compound deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere situato in posizione adiacente allo Stadio, possibilmente sullo stesso lato della piattaforma della telecamera principale e dotato di alimentazione elettrica;
- possedere una superficie piana e solida, idonea ad ospitare veicoli pesanti e di grandi dimensioni (es. camion da 43 tonnellate);
- avere un sistema di drenaggio efficiente, in modo che cablaggi e materiale elettrico non entrino in contatto con acqua ristagnante;
- essere libero da qualsiasi ostruzione (alberi, costruzioni) e di facile accesso ai veicoli di emergenza;
- avere l'orizzonte sgombro da sud-ovest a sud-est oppure, in alternativa, deve essere disponibile uno spazio attrezzato per le trasmissioni satellitari ad una distanza massima di 50 metri dal limite del TV Compound.

Art. 30 Sala conferenze stampa

Se possibile, lo stadio deve prevedere una sala conferenze stampa, anche all'interno della sala lavoro giornalisti.

Art. 31 Mixed zone

Lo stadio deve essere dotato di un'area tra gli spogliatoi e i parcheggi bus delle squadre utilizzabile come *mixed zone nella quale i rappresentanti dei media possono intervistare le calciatrici a fine partita.*


APPENDICE IV - ORGANIGRAMMA SOCIETARIO - VINCOLANTE -

L'organigramma è la rappresentazione grafica di una struttura organizzativa. È composto da:

- caselle (rettangoli), che rappresentano le unità organizzative;
- linee, che rappresentano i rapporti gerarchici tra le unità.

All'interno delle caselle (rettangoli) devono essere indicati la denominazione dell'unità ed il responsabile della stessa. Le unità devono essere classificate in unità di *line* o di *staff*. Tale classificazione si evince dalla rappresentazione grafica:

- le unità organizzative di *line* hanno autorità gerarchica sulle unità sottoposte e svolgono le attività caratterizzanti il tipo di società (es. area tecnica, marketing, gestione infrastrutture, sicurezza, etc);
- le unità organizzative di *staff* sono di supporto alle unità di *line* (es. segreterie, uffici studi, etc.). Le unità di *staff* hanno il compito di pianificare, monitorare e controllare le unità di *line* e in generale le attività caratterizzanti la gestione.



Per una corretta compilazione devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- Le linee: le linee non possono che essere orizzontali e verticali. Non sono previste linee curve.
- Stessa persona ma più ruoli: l'organigramma è costruito sui ruoli e non sulle persone. Nel caso in cui una persona ricopra più di un ruolo all'interno della società, purché tali ruoli non siano in contrasto con la normativa sportiva (es. Direttore Sportivo e Allenatore della Primavera) e la persona disponga del tempo e delle competenze necessarie, il nominativo deve essere inserito nelle rispettive caselle previste per i ruoli. Ad esempio, se il direttore generale è anche direttore sportivo, il suo nome deve essere inserito nelle due caselle previste per i due ruoli.
- Riporti di primo e secondo livello: nell'esempio allegato il preparatore atletico della prima squadra riporta al responsabile tecnico, il quale riporta al direttore sportivo (riporti diretti di primo livello). E' evidente che il preparatore atletico della prima squadra riporta anche al direttore

sportivo (riporto di secondo livello), ma non è necessario che vi sia una linea gerarchica diretta tra i suddetti ruoli.

- Riporti gerarchici e funzionali: nell'esempio allegato il preparatore atletico della prima squadra riporta gerarchicamente al responsabile tecnico della prima squadra, ma molto probabilmente avrà un riporto cosiddetto "funzionale" nei confronti del responsabile dello staff sanitario. Il riporto funzionale indica il referente per una determinata competenza, in questo caso la competenza sanitaria.

Nell'organigramma la casella (rettangolo) del preparatore atletico della prima squadra avrebbe potuto essere inserita anche a riporto gerarchico dello staff sanitario (riporto funzionale e gerarchico in questo caso coincidono); ciò sarebbe stato ugualmente corretto.


Dal momento che l'organigramma definisce solo i riporti gerarchici, non è necessario inserire doppie linee per definire dipendenza gerarchica e funzionale.

- L'organigramma e i meccanismi di coordinamento: l'organigramma è una rappresentazione grafica della struttura organizzativa, ma non dei meccanismi di coordinamento, vale a dire di come le diverse unità lavorano insieme: team, gruppi, comitati, task force, etc.
- Organigramma a più livelli: per semplificare la redazione degli organigrammi è possibile prevedere un primo organigramma, cosiddetto di primo livello (foglio n. 1) con i primi riporti del direttore generale o amministratore delegato. Altri organigrammi (foglio n. 2, 3, 4, etc) serviranno a descrivere le unità organizzative di primo livello (es. unità organizzativa - settore giovanile, marketing e commerciale, sicurezza, etc). Il suggerimento è essenzialmente grafico.
- Società esterne: in caso di società esterne, deve essere inserito il nome della società nella casella, unitamente al nome del responsabile/referente per il progetto, inserendo una linea tratteggiata per indicare il rapporto di fornitura anziché quello di dipendenza. (Es. Resp. Marketing, Marketing Spa - Mario Rossi).
- Il Manuale: tutti i ruoli richiesti dal Manuale devono essere inseriti nell'organigramma.

APPENDICE V – AREA DI CONSOLIDAMENTO

(1) – Attività connessa a quella svolta dalla Società richiedente la Licenza

(2) – Attività non connessa a quella svolta dalla Società richiedente la Licenza



APPENDICE VI – RENDICONTO FINANZIARIO **- VINCOLANTE -**

La società richiedente la Licenza è tenuta a predisporre il rendiconto finanziario nel rispetto dei principi contabili Nazionali, Internazionali e di quanto disciplinato nella presente Appendice.

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO PERIODO T PERIODO T-1

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio

Imposte sul reddito

Interessi passivi/(interessi attivi)

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (incluse quelle derivanti dai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori)

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi

Ammortamenti delle immobilizzazioni

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti *

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori *

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

Altre variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)

(Imposte sul reddito pagate)

Dividendi incassati

(Utilizzo dei fondi)

Totale Altre rettifiche

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)

Disinvestimenti

Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

(Acquisizione) diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

Cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

Decremento/(Incremento) crediti per cessione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

Incremento/(decremento) debiti per acquisizione diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori

Altre Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)

Disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

Disinvestimenti

Attività Finanziarie non immobilizzate

(Investimenti)

Disinvestimenti

Totale Altre attività di investimento

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti)

Finanziamenti soci

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

(Rimborso di capitale)

Cessione (acquisto) di azioni proprie

(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)

Altre entrate (uscite) da attività di finanziamento

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

Saldo a pareggio

* Escludere i crediti e debiti verso Enti e Settore specifico per acquisizione/cessione di Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori.